

**LUJO MARGETIC**

**PLINIO E LE COMUNITA' DELLA LIBURNIA**

## NOTE BIOGRAFICHE

Lujó Margetić è nato il 18 ottobre 1920 a Donja Stubica, RS Croazia. Laureatosi in giurisprudenza nel 1945 ha svolto diverse funzioni presso vari enti a Zagabria e Fiume. Dal 1974 occupa la cattedra di diritto romano presso la Facoltà di diritto dell'Università di Fiume.

I suoi numerosi saggi sono stati pubblicati nelle edizioni della Jugoslavenska akademija Zagreb, Srpska akademija Beograd, Živa antika (Antiquité vivante) Skopje, Zbornik radova Vizantološkog instituta Beograd, Revue internationale des droit de l'Antiquité Bruxelles, Studi veneziani, Historijski arhiv, Zbornik Pravnog fakulteta Zagreb, Zbornik Pravnog fakulteta Split, Godišnjak Pravnog fakulteta Sarajevo, Anali Pravnog fakulteta Beograd, Vjesnik Historijskih arhiva Rijeka i Pazin, Jadranski zbornik, Krčki zbornik, Istra, ecc.

Svolge varie funzioni nella vita culturale della repubblica di Croazia, tra le quali sono da segnalare i preparativi per il 700° anniversario del Vinodolski zakon (la redazione del primo volume).

LA REDAZIONE

### I. PLINIO E LA LIBURNIA

I noti elenchi Pliniani delle comunità liburniche<sup>1</sup> suscitano già da parecchio tempo l'interesse degli studiosi. In questa sede analizzeremo alcuni problemi i quali si possono raggruppare così:

1. L'identificazione delle comunità liburniche nominate nella decima regione dell'Italia.
2. La questione delle comunità liburniche privilegiate, soprattutto il problema dello *ius Italicum* di tali comunità.
3. La municipalizzazione delle comunità della Liburnia.

### II. L'IDENTIFICAZIONE DELLE COMUNITA' LIBURNICHE NOMINATE NELLA DECIMA REGIONE DELL'ITALIA

1. Prima di tutto si deve ammettere che il significato della frase del III, 19, 130 *dein quos scrupulosius dicere non attineat* non è molto chiaro. Premerstein<sup>2</sup> riteneva che Plinio innanzi tutto avesse separato dall'elenco alfabetico delle comunità della decima regione le comunità costiere, indi avesse elencato le comunità più importanti dell'interno della regione, e che infine avesse elencato le rimanenti comunità per le quali non era sicuro dove si trovavano. Siccome è poco credibile che Plinio non sapesse dove collocare p. es. *Foroiulienses* oppure *Tarvisani*, *Alföldi*, scontento della soluzione proposta da Premerstein ne propose un'altra. A parere di Alföldi, le comunità liburniche menzionate nell'elenco della decima regione non sono nel vero senso della parola comunità italiche.<sup>3</sup> Secondo Alföldi, Plinio intendeva dire che elencherà le comunità appartenenti alla decima regione, ma che aggiungerà pure le comunità liburniche che a dire il vero non appartengono alla decima regione ma saranno menzionate perché godono di una posizione privilegiata e perché si trovano vicino all'Italia.

Ci sembra che anche la tesi di Alföldi sia troppo forzata. È ovvio che le parole *dein quos* ecc. si riferiscono a tutte le comunità elencate

in seguito e non solamente alle comunità della Liburnia, e ciò è in contrasto pure con la tesi di Alföldi. Forse è più semplice attenersi rigorosamente alle parole di Plinio e tradurre testualmente la contestata frase così: poi quelle (sott. le comunità) che *non è importante (non attineat)* menzionare esattamente, ovviamente perché sono poco notevoli. Inoltre, siamo d'avviso che non dovrebbe esserci alcun dubbio che Plinio, enumerando le comunità nel III, 19, 130 pensava alle meno importanti comunità che si trovavano esclusivamente *all'interno* della decima regione. Questo risulta chiaramente dalla costruzione dei capitoli che parlano della decima regione. Nel III, 18, 126-128 Plinio menziona le città costiere, dopo di che nel III, 19, 129 segue la descrizione dell'Istria, evidentemente abbastanza maldestramente inserita nel capitolo, ed appena allora nel III, 19, 130 inizia l'enumerazione delle comunità dell'interno, prima, di quelle più importanti, e poi, introdotte con la frase *dein quos* ecc., di quelle meno notevoli. Dunque, sembra che Plinio volesse dire: ho menzionato le città più importanti nell'interno della decima regione, ed ora elencherò le rimanenti comunità meno notevoli.<sup>4</sup>

2. Un determinato numero di comunità del III, 19, 130 appartiene alla Liburnia e non alla decima regione.

Analizziamo i singoli casi.


Tutti sono d'accordo nell'identificazione degli *Foroiulienses cognomine Transpadani*<sup>5</sup> e *Tarvisani*. Essi certamente appartengono alla decima regione e non c'è alcun dubbio a quali comunità si riferiva Plinio. Altrettanto indubbio è che alla Liburnia appartengono gli *Alutrenses*, *Asseriates*, *Nedimates* e *Varvari*.<sup>6</sup> Eppure già gli *Alutrenses* rappresentano un problema poiché alcuni li collocano in *Alvona*,<sup>7</sup> ed altri in *Alveria* nella Liburnia meridionale.<sup>8</sup> Premierstein ha dimostrato che gli *Alutae* del III, 21, 139 non sono altro che *Alveritae* erroneamente scritti, cioè senza il segno di abbreviazione ER, e che gli *Alutrenses* del III, 19, 130 sono «unzweifelhaft» *Alver(i)enses*. Alföldi invece asserisce che gli *Alutae* sono gli abitanti di *Alvona* perché convinto che l'elenco delle comunità liburniche privilegiate nel III, 21, 139 fu compilato da Plinio in ordine geografico e non alfabetico. Ma già Premierstein dimostrò con successo che l'elenco nel III, 21, 139 era stato compilato in ordine alfabetico.<sup>9</sup>

Inoltre, non dovrebbero esistere dubbi sui *Quarqueni* e sui *Togienses*: queste sono comunità che si trovavano sul territorio della decima regione, anche se ci sono dei pareri contrari.<sup>10</sup>

A nostro parere non bisognerebbe separare dal territorio della decima regione neanche la comunità dei *Foretani*.<sup>11</sup> Nella letteratura non di rado si trova l'opinione che i *Foretani* appartengono alla Liburnia.<sup>11a</sup>

Si arriva a tale conclusione seguendo questo ragionamento: se nel III, 21, 139 i *Fertimates* non sono altro che i *Ferfimates*, cioè i *Furfimates* (= *Fulfinates*), e se questi in conformità all'opinione di Mommsen<sup>12</sup> si possono collegare alla città di *Fulfinium* o *Furfinium* sull'isola di

TAVOLA I - LA COSTA LIBURNICA E LE CITTA' MENZIONATE DA PLINIO



Legenda: 1 Alvona - 2 Flanona - 3 Tarsatica - 4 Senia - 5 Lopsica - 6 Ortoplinia - 7 Vegium - 8 Argyruntum - 9 Corinium - 10 Aenona -  
 11 Fulfin(i)um - 12 Curictae - 13 Absortium - 14 Arba - 15 Crexi - 16 Gissa - 17 Iader - 18 Scardona - 19 Nedium - 20 Asseria -  
 21 Alveria - 22 Varvaria - 23 Burnum.

*Curictae* (Krk, Veglia), perché non si potrebbe fare ancora un passo avanti e collegare a questa città anche i *Foretani* del III, 19, 130?<sup>13</sup> Questa idea proposta anche da Premerstein molto timidamente è stata accolta negli ultimi tempi come un fatto dimostrato sul quale non si discute più.<sup>14</sup> Eppure il collegamento dei *Foretani* con *Fulfinium* è più che incerto. In comune i *Foretani* e la città di *Fulfinium* non hanno che l'iniziale, e ciò non ci sembra un motivo sufficiente per trasferire nella Liburnia insulare una comunità che Plinio enumera nella decima regione.

Infine c'è la questione dei *Flamonienses Vanienses et ali(i) cognomine Carici*. Alföldi nel 1961<sup>15</sup> e poi nel 1965<sup>16</sup> e Wilkes nel 1969<sup>17</sup> identificano i *Flamonienses Vanienses* con i *Flanates*, cioè con la città *Flanona* nell'Istria, ed i *Flamonienses Carici* o *Culici* coi *Curictae*, cioè con la città *Curicum* sull'isola dallo stesso nome senza entrare nella discussione sulla complessa problematica in relazione all'identificazione di tali comunità. È evidente che ritenevano che Premerstein avesse già nel 1924 risolto definitivamente la questione e che non aveva alcuno scopo riaprire la discussione. Eppure nemmeno Premerstein era del tutto convinto di avere risolto il problema. Egli, quando discuteva le varie opinioni in relazione ai *Flamonienses Vanienses et ali(i) cognomine Carici*, si esprimeva con una buona dose di circospezione: man wird nur mit Widerstreben wie die Flamonienses von Flanona (...) so die (...) Curici von der Insel Curictae (...) trennen.<sup>18</sup> Si vede che Premerstein difende la propria tesi senza troppo calore. Premerstein aggiunge un altro argomento: il nome dei *Flamonienses* (secondo Premerstein più esattamente: i *Flanonienses*) non sarebbe altro che una forma romanizzata di *Flanates*. Il primo argomento non ha troppo peso, poiché nel III, 19, 130 sono elencati non pochi nomi che certamente appartengono alla decima regione. Anzi, sembra che l'opinione contraria sia più accettabile: dall'elenco delle comunità meno importanti della decima regione si possono escludere soltanto con la maggiore cautela possibile e con prove sicure singole comunità quali non appartenenti a questa regione ma bensì alla Liburnia. Infatti Clüver già nel XVII secolo ha proposto una soluzione abbastanza accettabile: secondo lui i *Flamonienses* si trovavano sul territorio dell'odierna Fagogna (Flagona). Molti altri lo hanno seguito in questo, p. es. Kiepert e Weiss,<sup>19</sup> mentre Detlefsen<sup>20</sup> identifica i *Vanienses* ed i *Curici* (= *Carici*) con gli Οὐαννία e Καρράκα nominati da Tolomeo nei pressi di Tridentum. È vero che anche questo è incerto, ma almeno non ci allontaniamo dalla decima regione. Pavan ha semplicemente confessato che il citato di Plinio è poco chiaro.<sup>21</sup> Lo stesso pensava persino Premerstein al quale sembrava che una soluzione si potrà trovare probabilmente soltanto con nuovi reperti epigrafici.<sup>22</sup> Ma neppure il secondo argomento di Premerstein è accettabile, poiché in tutte le altre fonti gli abitanti di *Flanona* vengono chiamati senza eccezioni *Flanates*. La Tabula Peutingeriana denomina il porto di *Flanona portus Planaticus (Flanaticus)*, un'iscrizione di Pola (Pula) nomina un cura[to]r rei p. Fla[na]tium,<sup>23</sup> Plinio definisce gli

abitanti di *Flanona Flanates*<sup>24</sup> ed il golfo del Quarnaro *sinus Flanaticus*.<sup>25</sup> Se *Flamonienses* fosse una forma romanizzata per i *Flanates*, questa si troverebbe anche altrove e soprattutto in Plinio.

Del resto sembra che Plinio non abbia nominato i *Flamonienses Vanienses* ed i *Flamonienses Culici (Carici)*. Detlefsen nelle sue edizioni di Plinio<sup>26</sup> dà questo testo: *Flamonienses Vanienses et ali cognomine Curici*, e Jan-Mayhoff: *Flamonienses Vanienses et ali(i) cognomine C(arici)*. Invece il migliore manoscritto, il Codex Leidensis Vossianus del IX secolo dice: *Flamminienses Larnienses Juli cognomine Curici*. Anche se il manoscritto è stato proprio in questo posto raschiato e poi corretto da una mano posteriore, ciò ovviamente non diminuisce la sua attendibilità. Perciò non vediamo ragione per non leggere *Flamminienses* e questi ovviamente non sono i *Flanates*. Ma questo non è tutto. La lettura *et ali(i)* secondo altri più recenti manoscritti si accetta come migliore di quella di *Juli* del Codex Leidensis. Ma è proprio così? Vediamo come enumera Plinio le comunità con due denominazioni. Ecco due esempi dall'Umbria: *Tifernales cognomine Tiberini et alii Metaurenses (...), Vrvinates cognomine Metaurenses et alii Hortenses*.<sup>27</sup> Innanzi tutto Plinio dà il termine comune di due comunità, poi un termine particolare per la prima con l'aggiunta di *cognomine*, ed infine la denominazione dell'altra comunità con l'aggiunta *et alii*. Dunque, Plinio avrebbe detto *Flamminienses cognomine Vanienses et alii Carici* e non *Flamminienses Vanienses et ali(i) cognomine Carici*. È vero che si potrebbe replicare che Plinio in questo caso aveva usato un'espressione un po' differente dal solito e poi che l'amanuense abbia forse dimenticato di scrivere la lettera *i*, ma si vede che si può salvare una lettura sospetta soltanto con ulteriori emendamenti e supposizioni.

Non è forse preferibile separare *Flamminienses* da quello che segue? In questo caso i *Flamminienses* (cfr. *C. F. Flaminius*, fondatore d'Aquileia) vanno cercati nella decima regione. Clüver forse non aveva torto. I *Larnienses Iuli cognomine Curici* sarebbero poi semplicemente un'altra poco conosciuta comunità della decima regione.<sup>28</sup>

3. Sembra dunque che nel III; 19, 130 si trovino soltanto queste comunità liburniche: *Alutrenses, Asseriates, Nedinates* e *Varvari*.

Ma perché Plinio le ha nominate nella decima regione?

Questo non lo può spiegare la teoria di Kubitschek il quale crede nel temporaneo spostamento della frontiera dell'Italia fino al fiume Titius (Krka), che dovrebbe essere stato effettuato nel 42 a.C.,<sup>29</sup> e neppure la teoria di Polaschek il quale mette lo spostamento della frontiera o l'intenzione di questo spostamento ai tempi di Claudio,<sup>30</sup> e nemmeno la teoria di Thomsen che parla di un'amministrazione comune della Gallia Transpadana, dell'Istria e della Liburnia fino all'anno 42 a.C.<sup>31</sup> L'obiezione principale a queste teorie è che tra le comunità liburniche menzionate che si trovano nella Liburnia meridionale e l'Italia esistono sulla costa molte altre comunità che Plinio non ha collocato nella de-

cima regione. Le teorie di Kubitschek e Thomsen sono state già validamente contestate da Degrassi.<sup>32</sup> Ci soffermeremo soltanto sulla teoria di Polaschek.

Già nell'anno 1935 Polaschek aveva approvato l'idea di Kubitschek sulla temporanea appartenenza della Liburnia all'Italia, anche se non era d'accordo sul periodo di tale appartenenza.<sup>33</sup> Nel suo studio del 1953 Polaschek ha tentato di rafforzare la propria tesi partendo dall'ipotesi che gli *Asseriates* nella lista italica avessero già lo *ius Italicum*, mentre nel III, 21, 139 sono ancora solamente *immunes*. Dunque, conclude Polaschek, il III, 21, 139 è di provenienza più antica, e siccome nell'elenco delle comunità dalmate non si trova la colonia *Aequum*, questo elenco deve essere anteriore a Claudio, e ciò significa che l'elenco italico delle comunità liburniche nel III, 19, 130 risale ai tempi di Claudio. Pertanto gli *Asseriates* sono divenuti *iuris italici* ai tempi di Claudio, ed evidentemente pure le altre comunità che si trovano sullo stesso elenco. Così Polaschek crede di arrivare ad una solida base per la sua teoria secondo la quale è stato proprio Claudio ad annettere la Liburnia all'Italia, o almeno ne aveva l'intenzione. Ma le comunità liburniche del III, 19, 130 sono veramente *iuris Italici*? Per avvalorare questa ipotesi non esiste alcuna prova e ciò è stato già con ragione sottolineato.<sup>34</sup> Del resto per moltissimi motivi è piuttosto difficile accettare la tesi che l'elenco nel III, 21, 139 sia anteriore a quello del III, 19, 130, e per questo nella letteratura si ritiene generalmente che sia proprio il contrario.<sup>35</sup> D'altro canto non bisogna dimenticare l'avvertimento di Detlefsen il quale richiama l'attenzione sul fatto che le *formule provinciae* possono essere state interpolate da Plinio.<sup>36</sup> Pertanto a nostro parere è molto rischioso basare qualsiasi teoria sulla diversità del tempo della stesura delle singole fonti di Plinio. Del resto le obiezioni mosse contro la teoria di Kubitschek valgono anche per la teoria di Polaschek.<sup>37</sup>

Le teorie di Kubitschek, Polaschek e Thomsen possono essere eventualmente battezzate come tentativi geografici. La teoria di Premerstein è un po' differente. Egli sostiene che siccome le comunità liburniche con lo *ius Italicum* e con l'immunità erano state esonerate dal pagamento delle imposte provinciali, esse furono comprese nell'elenco della vicina decima regione dell'Italia.<sup>38</sup> Questa teoria non regge perché nella decima regione non sono menzionati i *Lopsi* che, secondo il testo di Plinio, erano una comunità con lo *ius Italicum*, mentre al contrario i *Nedimates* menzionati tra le comunità della decima regione non risultano privilegiati nel III, 21, 139. In ogni caso si tratta di eccezioni significative perché i due elenchi comprendono un piccolo numero di comunità. Inoltre, come abbiamo già cercato di dimostrare in precedenza, non è del tutto sicuro che i *Flanates*, cioè la comunità con lo *ius Italicum* del III, 21, 139 siano identici ai *Flamonienses Vanienses* del III, 19, 130 e che i *Curictae*, cioè la comunità con l'immunità del III, 21, 139 siano identici ai *Flamonienses cognomine Curici* del III, 19, 130 ed è molto

improbabile che i *Fertinates* cioè la comunità con l'immunità del III, 21, 139 siano identici ai *Foretani* del III, 19, 130. Pertanto neppure la teoria di Premerstein ci soddisfa.

Secondo noi il motivo del trasferimento di alcune comunità liburniche nella decima regione sarebbe questo: quando Plinio descriveva la decima regione usava la fonte redatta prima dello spostamento della frontiera dell'Italia dal fiume *Formio* (Risano - Rižana) al fiume *Arsia* (Raša). Ciò è abbastanza evidente dal modo maldestro con cui l'Istria era stata «innestata» nella parte costiera della decima regione. Dopo aver citato *Altinum*, *Concordia*, *Aquileia*, *Pucinum* e *Tergeste*, Plinio osserva per il fiume *Formio* che è *anticus auctae Italiae terminus*, dopo di che discute sull'Istria, menziona le città *Agida*, *Parentium*, *Pola* e *Nesactium* e termina così: *et-nunc finis-fluvius Arsia*. Plinio ha evidentemente ampliato la sua fonte aggiungendovi tutte le città costiere dell'Istria per poter in tal modo aggiornare la propria presentazione della parte costiera della decima regione. Sembra evidente che Plinio abbia proceduto similmente anche nella descrizione dell'interno della decima regione, cioè che abbia aggiunto alla decima regione quelle comunità dell'interno dell'Ilirico le quali secondo il suo parere, dopo lo spostamento del confine da *Formio* ad oriente sono toccate all'Italia.<sup>39</sup> Che il rifacimento della fonte usata sia meglio riuscito nella parte relativa alla parte costiera non deve destare meraviglia, poiché Plinio forse la conosceva meglio e con un po' di attenzione neppure poteva sbagliare perché non occorre altro che enumerare le città lungo la costa.

La nostra tesi si avvicina a quella proposta da Mommsen.<sup>40</sup>

Le nostre analisi danno un risultato apprezzabile: se si accettano, risulta che Plinio non aveva ripetuto neppure una comunità liburnica nei suoi elenchi del III, 19, 130 (*Alutrenses*, *Asseriates*, *Nedimates*, *Varvari*), dell'inizio del III, 21, 139 (*Lacinienses*, *Stulpini*, *Burnistae*, *Olbonenses*) e del III, 20, 140 (*Alvona*, *Flanona* ecc.), e che questi elenchi si completano reciprocamente in modo perfetto.

L'altro elenco nel III, 21, 139 (*Ius Italicum habent* ecc.) ha tutt'altro significato. Non è complementare con gli altri elenchi, ma c'informa solamente della posizione privilegiata di alcune comunità liburniche. Naturalmente Plinio avrebbe dovuto cancellare da questo elenco quelle comunità che aveva trasferito nella decima regione, cioè *Alutae*, *Varvarini* e *Asseriates*, ma la sua dimenticanza è in questo caso comprensibilissima perché nel momento in cui cancellava alcune comunità nella Liburnia e le trasferiva nella decima regione la sua attenzione era concentrata esclusivamente sull'Italia e non gli era venuto in mente di leggere tutto il brano sulla Liburnia. Naturalmente quando più tardi passò all'elaborazione definitiva dell'Ilirico, egli meccanicamente prese gli estratti già preparati in precedenza e li elencò uno dopo l'altro, e tra questi anche l'estratto sulla posizione giuridica delle comunità privilegiate nel quale erano rimasti per sbaglio *Alutae*, *Varvarini* e *Asseriates*. Questo è un errore

nel quale anche noi autori moderni cadiamo spesso; la modifica dei testi si dovrebbe apportare in tutte le parti del testo al quale si riferisce, ma questo spesso non si fa per vari motivi, come p. es. per un'eccessiva alacrità o per una semplice dimenticanza.

### III. LO IUS ITALICUM DELLE COMUNITA' LIBURNICHE

L'elenco delle comunità privilegiate della Liburnia nel III, 21, 139 contiene:

1. le comunità con lo *ius Italicum*:
  - a) *Alutae*
  - b) *Flanates*
  - c) *Lopsi*
  - d) *Varvarini*
2. le comunità con l'immunità:<sup>41</sup>
  - a) *Asseriates*
  - b) le comunità insulari
    - *Fertinates*
    - *Curictae*

L'identificazione di queste comunità è molto più semplice di quanto sia stato per quelle elencate nel III, 19, 130. I *Flanates* sono membri della comunità *Flanona*, i *Lopsi* di *Lopsica*, i *Varvarini* di *Varvaria*, gli *Asseriates* di *Asseria*, i *Fertinates* evidentemente di *Fulfinum* ed i *Curictae* indubbiamente di *Curicum*. Restano soltanto gli *Alutae*. Ripetiamo che ci sembra soddisfacente l'opinione di Premerstein secondo il quale gli *Alutae* sono gli *Alutrenses* del III, 19, 130 cioè gli *Alverienses*, quindi, membri della comunità di *Alveria*.

Un'analisi di tutti i problemi giuridici dello *ius Italicum* non rientra nei limiti di questo studio.<sup>42</sup> Per la nostra analisi basterà accentuare qualche elemento base di questo concetto.

Innanzitutto sembra che per gli scrittori romani lo *ius Italicum* era un diritto relativo alle colonie. Così p. es. Ulpiano dice: *sciendum est esse quasdam colonias iuris italici esse*.<sup>43</sup> Dunque, secondo Ulpiano soltanto le colonie possono avere lo *ius Italicum*. Ed infatti delle città che godono dello *ius Italicum* quasi tutte sono a rango di colonia.<sup>44</sup> Un'eccezione a prima vista rappresenterebbe Stobi nella Macedonia,<sup>45</sup> ma sembra che all'inizio del III secolo d.C. Stobi sia stato elevato da municipio al rango di colonia ed in tale occasione gli sia stato pure conferito lo *ius Italicum*.<sup>46</sup> Eppure almeno per Selinunte è quasi certo che era stata una semplice comunità peregrina che però godeva dello *ius Italicum*, probabilmente perché lì era morto Traiano ed era perciò

stata onorata con il nuovo nome di *Traianopolis* e con lo *ius Italicum*.<sup>47</sup> Tali del tutto rare eccezioni dimostrano una cosa del resto ben nota: i Romani per ragioni di praticità sapevano rinunciare alla rigidità del loro sistema giuridico.

D'altro canto bisogna sottolineare che lo *ius Italicum* rappresentava un privilegio assai importante,<sup>48</sup> tanto che perfino colonie di molto prestigio come p. es. Corinto, Narbo, Cartagine ecc. non lo godevano.

La principale caratteristica giuridica del concetto dello *ius Italicum* è senza dubbio che i terreni delle colonie che godono di questo diritto ottengono la capacità di essere oggetto di *dominium ex iure Quiritium*, il quale era protetto in particolare modo dall'ordine giuridico romano, ma dato che anche gli altri terreni provinciali erano giuridicamente protetti in modo soddisfacente, in pratica l'esonero del pagamento delle imposte era effettivamente il più grande privilegio delle città con lo *ius Italicum*. Ciò risulta anche dal fatto che i due principali elenchi delle città con lo *ius Italicum* si trovano nei *Digesta* di Giustiniano, al capitolo *De censibus*.<sup>49</sup>

Frontino, il più vecchio a noi noto agrimensore (I secolo d.C.) che sotto Domiziano compose lo studio che trattava i vari tipi di terreni e le liti riguardanti gli stessi, analizza nella sua opera tra l'altro i terreni in relazione alla loro posizione giuridica. Secondo Frontino i terreni si dividono in quelli che si trovano in Italia e quelli che si trovano nelle provincie. I terreni in Italia non sono sottoposti all'imposta, non sono dunque tributarii, e appartengono alle colonie, ai municipi, ai castelli, ai conciliabuli ed ai privati come pascoli. Al contrario nelle provincie troviamo i:

1. terreni coloniali:
  - a) *italici*
  - b) *immunes*
  - c) *stipendiarii*
2. terreni municipali
3. terreni delle comunità peregrine.<sup>50</sup>

Dal frammento di Frontino risulta che la limitazione di un terreno provinciale legata alla fondazione o all'ampliamento di una colonia di cittadini romani non conferisce a quel terreno *eo ipso* né l'esonero dei tributi né la capacità di essere oggetto di *dominium ex iure Quiritium*. Solo se la colonia ha ottenuto l'immunità, il suolo assegnatole sarà esonerato dal pagamento del tributum soli e solo se la colonia ha ottenuto lo *ius Italicum*, il suo suolo potrà diventare oggetto del *dominium ex iure Quiritium*.

Soffermiamoci un po' sulle colonie provinciali.

Di circa 270 colonie civium Romanorum provinciali<sup>51</sup> possiamo distinguere:

a) Le colonie non privilegiate che erano state fondate su terreno rimasto di proprietà del popolo romano, e che pertanto pagavano l'imposta. In linea di massima quasi tutte le colonie avevano proprio questa posizione poiché le colonie privilegiate (v. *b* e *c*) erano in totale soltanto 44, quindi le colonie provinciali che pagavano l'imposta erano oltre l'83%.

b) Le colonie con l'immunità che non pagavano l'imposta. Per quanto è noto, erano soltanto dieci; la maggioranza, cioè sette, nella penisola iberica, quattro nella provincia *Baetica* e tre nella provincia *Hispania citerior*. Di queste Plinio ne menziona sei,<sup>52</sup> mentre una è nota da un'altra fonte.<sup>53</sup>

c) Le colonie con lo *ius Italicum*. Queste non pagavano l'imposta ed i loro terreni erano pareggiati con i terreni italici e pertanto idonei per la proprietà quiritaria. Neanche il numero di queste colonie era alto; se ne conoscono soltanto 34. Di colonie con lo *ius Italicum* Plinio ne conosce soltanto 2: la *colonia Accitana Gemellense* e la *Libisosa Foroaugustana*,<sup>54</sup> e ambedue si trovano nella *Hispania citerior*, nella parte sud-orientale della penisola.

Se osserviamo le colonie con lo *ius Italicum* nella parte occidentale dell'Impero romano, ci accorgiamo del fatto che si tratta di città di grande importanza:

— la *colonia Agrippinensis*, sede del governatore imperiale per la *Germania inferior* (l'odierna Colonia),

— *Lugdunum*, città principale delle *Tres Galliae* (l'odierna Lione),

— *Vienna*, capitale degli Allobrogi, alla quale apparteneva un vasto territorio con molti *vici* e *pagi*,

— *Valentia*, una delle città costiere più importanti nella *Hispania Tarraconensis*,

— *Augusta Emerita*, una delle città più importanti della *Lusitania*, con territorio che si estendeva in lunghezza per oltre 100 km, sede del *conventus*,

— *Pax Julia (Augusta)*, altresì una delle città più importanti della *Lusitania* e sede del *conventus*,

— *Illici*, abbastanza importante e grande città sulla costa occidentale della *Hispania Tarraconensis*, più tardi città vescovile.

Un po' meno importanti erano *Acci Gemella* e *Libisosa Forum Augustana*. Tuttavia *Acci Gemella* che era stata fondata da Ottaviano per l'accantonamento di due legioni più tardi divenne città vescovile, mentre *Libisosa* era uno dei crocevia per le vie che portavano da *Valentia* a *Gades* e da *Nova Carthago* verso il nord (*Titulcium*, *Segusana*) e verso il nord-ovest (*Caesaroaugusta*).

Anche nella parte orientale dell'impero e nell'Africa si può rilevare lo stesso fenomeno.<sup>55</sup> Citiamo soprattutto *Constantinopolis* (!) alla quale era stato confermato lo *ius Italicum* negli anni 370-373.<sup>56</sup>

Tra questi centri romani così importanti e così «distinti» non c'è veramente posto per i piccoli *oppida* liburnici, per i quali solamente Plinio, e nessun'altra fonte, dice che godevano dello *ius Italicum*. Dei *Lopsi* non sappiamo nulla, e gli *Alutae* erano evidentemente una comunità insignificante. I *Flanates* ed i *Varvarini* hanno una certa importanza ma non si possono paragonare nemmeno lontanamente con p. es. le colonie *Jader* e *Salona*.

Se le suddette comunità liburniche avessero veramente goduto di un privilegio così importante come lo *ius Italicum*, bisognerebbe trovare una ragione per questo straordinario e insolito riconoscimento. Come abbiamo già accennato prima, discutendo su un altro problema, cioè sul perché alcune comunità liburniche sono menzionate nella decima regione, Kubitschek<sup>57</sup> sostiene che la Liburnia era stata temporaneamente annessa alla decima regione italiana con inizio dall'anno 42 a.C. fino ai tempi di Augusto, e lo *ius Italicum* delle comunità liburniche ne sarebbe la logica conseguenza. Questa tesi è tanto attraente e semplice che è stata accettata da molti studiosi.<sup>58</sup> Eppure essa è collegata a varie difficoltà che sono state poste in rilievo da Degrassi nel 1953.<sup>59</sup> Degrassi ha proposto una nuova soluzione: ai tempi dello spostamento della frontiera dell'Italia fino all'*Arsia*, cioè secondo Degrassi tra il 18 ed il 12 anni a.C., s'intendeva annettere la Liburnia all'Italia, ma, «forse la regione non era ancora abbastanza romanizzata» e perciò è stata lasciata fuori dall'Italia. Orbene, per poter compensare in qualche modo la perdita che le comunità liburniche hanno subito non essendo state annesse all'Italia, «le città più notevoli» che del resto forse erano già partecipi della cittadinanza romana sono state pareggiate nei propri diritti «alle consorelle italiche».<sup>60</sup> Ma come abbiamo già osservato questo non può reggere: se la frontiera dell'Italia era stata trasferita fino al fiume *Titius* (Krka) — o se almeno si aveva l'intenzione di spostarla — anche *Tarsatica*, *Aenona*, *Jader* ecc. ecc., cioè tutte le città liburniche e non soltanto qualcuna di esse avrebbero dovuto avere lo *ius Italicum*.

In breve, non esiste alcun motivo immaginabile per l'assegnazione dello *ius Italicum* alle suddette comunità liburniche. Le soluzioni finora proposte sono chiaramente insufficienti. Sembra quindi molto plausibile concludere che con lo *ius Italicum* delle comunità liburniche qualcosa non quadra. La stranezza dello *ius Italicum* delle comunità della Liburnia è stata notata già da Mommsen. Egli ha cercato di risolverla con mezzi assai radicali. Ecco il suo ragionamento: i territori romani e latini che erano idonei per la proprietà privata formavano una specie di comunità giuridica (*Bodenrechtsgemeinschaft*). Questa comunità dopo la guerra sociale si è allargata sull'Italia nel vero senso della parola, come pure sulla Gallia Cisalpina che normalmente si calcolava apparte-



nesse all'Italia. Secondo Mommsen questa comunità giuridica si chiamava almeno dall'ultimo secolo della repubblica *ius Italicum*, ma già nel principato questa denominazione è sparita poiché sulla Italia e sulla Gallia Cisalpina si era estesa la proprietà quiritaria della terra. Nondimeno alcune comunità peregrine che si trovavano nelle vicinanze dell'Italia ricevettero tramite speciali privilegi lo stesso diritto di pieno possesso sulle terre (das vollgültige Bodeneigentum) e questo diritto conservò il nome di *ius Italicum*. Mommsen cita ad esempio la città di *Flanona* ed altri «distretti» della Liburnia, e rileva che questo *ius Italicum* differisce profondamente dal «das gewöhnliche mit dem Colonialprivilegium verknüpfte *ius Italicum*». <sup>61</sup> A parere di Mommsen lo *ius Italicum* delle comunità liburniche non è altro che (!) il *commercium* delle comunità con il diritto latino. <sup>62</sup> A Mommsen non è riuscito di far prevalere la propria opinione sullo *ius Italicum* delle comunità liburniche. Lo segue soltanto Paoli, il quale sostiene che le comunità liburniche non godevano del «veritable *ius Italicum*», ma del «*commercium du droit latin*». Gli altri studiosi non prendono neanche in considerazione la teoria di Mommsen, evidentemente convinti che non è ammissibile spiegare fatti che non corrispondono al contenuto del concetto *ius Italicum* introducendone uno nuovo, raddoppiando così sotto lo stesso nome due contenuti. <sup>63</sup> Ci sembra inoltre che la teoria di Mommsen incontri la stessa difficoltà delle teorie «geografiche», cioè che alcune città liburniche (p. es. *Asseria*) si trovavano nella Liburnia meridionale, dunque non erano proprio nelle vicinanze dell'Italia.

Possiamo dunque concludere che lo *ius Italicum* delle comunità della Liburnia è rimasto un problema insoluto. Premerstein parla con ragione della «*eigentümliche Rechtslage*» <sup>64</sup> di queste comunità, Vittinghoff dice che la loro posizione è «*völlig alleinstehend*», <sup>65</sup> Sherwin White parla di «*the anomalies in Liburnia*», <sup>66</sup> ecc.

Per risolvere questo problema rivolgiamoci ancora una volta a Plinio, tanto più che, come è noto, egli è il solo che lo menzioni. Vediamo un po' come descrive Plinio le comunità delle altre provincie occidentali. All'inizio della descrizione della provincia di *Baetica* Plinio scrive: *oppida omnia numero 175, in iis coloniae 9, municipia c(ivium) R(omanorum) 10, Latio antiquitus donata 27, libertate 6, foedere 3, stipendiaria 120*. <sup>67</sup> Per la provincia *Hispania citerior* abbiamo un testo analogo: *civitates provincia ipsa praeter contributas aliis 293 continet, oppida 179, in iis coloniae 12, oppida civium Romanorum 13, Latinorum veterum 18, foederatorum unum, stipendiaria 135*. <sup>68</sup> Dunque Plinio innanzi tutto stabilisce il numero totale delle «città», quindi elenca i vari tipi di comunità: colonie, *municipia (oppida) civium Romanorum*, <sup>69</sup> *municipia latina*, e delle *civitates*, quelle che sono alleate e quelle che sono immuni. Se a questo aggiungiamo l'elenco sommario della *Lusitania* ne risulta il seguente quadro:

← L'Istria e la Liburnia nella Tabula Peutingeriana.

rango	Baetica III, 1, 7	Hispania citerior <sup>70</sup> III, 3, 18	Lusitania IV, 117	Totale
<i>coloniae</i>	9	4	5	18
<i>municipia civ. Rom. (oppida)</i>	10	13	1	24
<i>municipia latina</i>	27	18	3	48
<i>civitates</i>				
a) <i>foederatae</i>	3	1	—	4
b) <i>liberae</i>	6	—	—	6
c) <i>stipendiariae</i>	120	135	36	291
Totale	175	171	45	391

E utile aggiungere anche la situazione nella Gallia Narbonese anche se Plinio non l'ha sintetizzata in elenchi separati.

Nella Gallia Narbonese Plinio elenca in totale 82 comunità, di queste 7 colonie, nemmeno un *municipium civium Romanorum*, 32 *municipia latina*, una *civitas foederata* (*Massillia*) e 42 «*oppida ignobilia*».<sup>71</sup>

Pertanto nella penisola iberica e nella Gallia Narbonese — secondo i dati di Plinio — si trovavano comunità di questi ranghi:

<i>coloniae</i>	25
<i>municipia (oppida) civium Romanorum</i>	24
<i>municipia latina</i>	80
<i>civitates</i>	
a) <i>foederatae</i>	5
b) <i>liberae</i>	6
c) <i>stipendiariae</i>	333
totale	473

Come si vede, sul territorio della penisola iberica e della Gallia Narbonese le colonie costituivano il 5,29% ed i municipi *civium Romanorum* il 5,07% del numero totale delle comunità, cioè le comunità cittadine del tutto romanizzate erano solamente il 10,36%.

Non dobbiamo dimenticare che nel calcolo non sono compresi quelli *oppida ignobilia* della Gallia Narbonese che erano attribuiti a Nemausus né le *civitates* rurali senza centro urbano della *Hispania citerior*, che secondo Plinio erano 114, e neppure le *civitates* attribuite della penisola iberica. Ma ancora più importante per noi è il numero delle comunità con lo *ius Latii*. Sulla penisola iberica e nella Gallia Narbonese ce n'erano 80 cioè il 16,91%, quindi abbastanza in più del numero delle colonie e dei municipi (*oppida) civium Romano-*



Tarsatica (frammento della Tabula Peutingeriana).

rum assieme, ed anche nelle regioni alpine troviamo che lo *ius Latii* era abbastanza largamente utilizzato.<sup>72</sup> Ci pare che non sia da dubitare che questi dati dimostrino che il conferimento dello *ius Latii* era il modo principale usato da Roma per effettuare la romanizzazione, e che i municipi latini dovevano avere anche nella Liburnia un ruolo molto più importante di quanto finora si pensava.

Sintetizzando possiamo constatare che lo *ius Italicum* veniva assegnato quasi esclusivamente alle colonie più importanti, mentre le quattro comunità liburniche non erano colonie ed erano relativamente poco importanti e che lo *ius Latii* si trova in tutte le provincie occidentali come mezzo assai adatto per l'assegnazione di una posizione privilegiata alle comunità già avviate verso la romanizzazione. Sarebbe veramente strano che soltanto nella Liburnia non ci fosse neppure una simile comunità.

Tutto questo ci conduce ad una conclusione abbastanza probabile. Nominando gli *Alutae*, *Flanates*, *Lopsi* e *Varvarini* come comunità con lo *ius Italicum* Plinio ha commesso un errore, forse un lapsus calami: queste comunità erano municipi latini. Ammettendo che si tratta di un errore di Plinio evitiamo quel concetto giuridico Mommseniano di uno specifico *ius Italicum* che si differenzerebbe totalmente dallo *ius Itali-*

*cum* «normale», e che secondo lo stesso Mommsen, avrebbe certe caratteristiche dello *ius latinum*. D'altro canto siamo pienamente d'accordo con Mommsen che un «normale» *ius Italicum* certamente non può essere preso in considerazione.

L'idea che alcune comunità liburniche siano municipi col diritto latino non è del tutto nuova. Già Mommsen nel *Corpus inscriptionum latinarum* cautamente fa capire che la posizione giuridica delle comunità liburniche non è del tutto chiara. Mommsen p. es. sostiene che l'*oppidum Senia* è *ordinatum ad formam Romanam Latinamve*,<sup>73</sup> che l'*oppidum Tarsatica* ha *formam rei publice Romanae*,<sup>74</sup> che le comunità di *Aenona*,<sup>75</sup> *Arba*,<sup>76</sup> *Curictae*,<sup>77</sup> *Apsorus* e *Crexi*<sup>78</sup> hanno «*rem publicam*», per *Scardona*<sup>79</sup> e *Albona*<sup>80</sup> che sono municipi, mentre per *Flanona* sostiene che dalle iscrizioni non ne risulta la posizione giuridica.<sup>81</sup>

Anche Degrassi sostiene che p. es. *Tarsatica* era *municipium latinum* fino ai Flavi,<sup>82</sup> e crede che i rimanenti municipi liburnici della tribù *Sergia* fossero altrettanti *municipia latina*.<sup>83</sup> Inoltre il fatto che le comunità liburniche avessero i duoviri faceva pensare a Degrassi che le città liburniche con questi magistrati erano state in precedenza *municipia latina* o comunità peregrine.<sup>84</sup>

Infine, Sherwin White si meraviglia con ragione, che Alföldi e Wilkes non abbiano sostenuto l'esistenza di municipi latini nella Dalmazia romana, ad eccezione di Rider.<sup>85</sup>

#### IV. LA MUNICIPALIZZAZIONE DELLE COMUNITA' LIBURNICHE

##### 1. I presupposti teorici

Prima di prendere in esame la municipalizzazione della Liburnia è necessario analizzare i presupposti teorici della dottrina moderna su alcuni problemi riguardanti il conferimento della cittadinanza romana.

1. Innanzi tutto bisogna rilevare le notevoli analisi pubblicate da Hoyos nel 1975 riguardanti il problema del conferimento della cittadinanza (sc. *civitas* o *ius Latii*) a una determinata comunità, cioè, se tale conferimento comprendeva tutti i membri di questa comunità o soltanto una parte.<sup>86</sup>

Rostovzev credeva che dal privilegio erano esclusi gli *incolae*. Egli affermava che gli *incolae* erano «in parte la popolazione rurale del territorio assegnato a una città»,<sup>87</sup> e soltanto gli *intramurani* ottenevano da Roma il privilegio di diventare cittadini romani o Latini. In questo Rostovzev è stato seguito da Kornemann.<sup>88</sup> La base di questo ragionamento doveva essere un frammento del *Digesta*<sup>89</sup> nel quale si credeva di distinguere due tipi di *incolae*, e cioè quelli che vivevano nella città e non erano cittadini e quelli che erano nati e vivevano sul territorio che

era stato annesso alla città. Tale concetto è stato con ragione respinto dalla critica<sup>90</sup> ed i romanisti oggi ritornano al punto di vista secondo il quale gli *incolae* sono abitanti di un comune dove risiedono, ma dove non hanno la propria origo<sup>91</sup> o, come si è succintamente espresso G. Schrott: Die Stadt ist dem incola der gewählte ständige Wohnort (...) dem civis dagegen Geburts-, Heimatsort.<sup>92</sup> Hoyos con ragione concluse: There simply is no sign that rural incolae were unenfranchised native-born members of their community.<sup>93</sup>

Hoyos ha dimostrato che in tutti i municipi dell'Italia e nelle provincie il conferimento della cittadinanza romana o dello *ius Latii* si riferiva sempre alla totalità della comunità. Delle molte prove date da Hoyos citiamo soltanto il Festus che definisce il *municipium* come *genus hominum quorum civitas universa in civitatem Romanam venit*,<sup>94</sup> e Dione Cassius che riferendosi al conferimento della cittadinanza romana da parte di Cesare agli abitanti di Gades si esprime così: τοῖς γε Γαδειρεῦσι πολιτείαν ἅπασιν ἔδωκε.

Hoyos inoltre rileva che la posizione inferiore delle comunità attribuite non è una prova contraria alla sua tesi perché esse conservavano la propria individualità e la propria amministrazione locale. È chiaro che non possiamo prendere in esame tutti gli altri argomenti di Hoyos ma non c'è dubbio che i suoi basilari risultati devono essere accettati.

2. Altrettanto strettamente collegata al nostro tema è la teoria di Saumagne.<sup>95</sup> Come punto di partenza Saumagne prende la teoria incontrastata di Mommsen secondo la quale nelle provincie romane la posizione giuridica di *municipium* spettava in primo luogo ai *municipia civium Romanorum*, anche se esistevano i municipi latini. Al contrario, secondo Saumagne, il termine *municipium* ai tempi del principato indicava sempre e senza eccezioni (!) una comunità con lo *ius Latii*.

La reazione suscitata dalla tesi di Saumagne fu assai vivace<sup>96</sup> e interessante. Con Saumagne era concorde A. Piganiol,<sup>97</sup> che aggiungeva altre prove a quelle di Saumagne; Luzzatto giudicava errata l'esagerata radicalizzazione delle tesi di Saumagne ma sottolineava «il salutare richiamo all'importanza dei municipia di diritto latino», e che bisogna riesaminare nuovamente «il passaggio dalla peregrinità alla cittadinanza» in ogni singolo caso;<sup>98</sup> Sordi era altrettanto contrario a singole affermazioni di Saumagne, ma riteneva che Saumagne aveva dimostrato «la fragilità di certi presupposti che apparivano sicuri» e che le tesi di Saumagne devono essere approfondite «dal punto di vista storico».<sup>99</sup> Perfino Sherwin White la cui critica era stata molto severa disse che Saumagne potrebbe well be right in that the grant of Latin rights became the normal avenue of civic promotion in the post-Julio-claudian period.<sup>100</sup> Nella seconda edizione della sua opera principale, Sherwin White dice per il periodo postclaudiano che the grant of Latin rights became the general practice e che il conferimento della cittadinanza

romana alle comunità peregrine non era mai stato predominante.<sup>101</sup> Nessuno dunque nega che Saumagne abbia vantaggiosamente richiamato l'attenzione sulle mancanze dei concetti tradizionali e che abbia con ragione sottolineato l'eccezionale ruolo delle comunità col diritto latino.

3. Delle idee più fresche e nuove in relazione alla formazione di municipi latini sono state introdotte nella dottrina da Braunert<sup>102</sup> in base ai dati forniti dalle leggi con le quali si regolava il sistema municipale dei due municipi spagnoli col diritto latino, cioè dalla *Lex Salpensana*<sup>103</sup> e dalla *Lex Malacitana*,<sup>104</sup> tutt'e due dell'anno 81-82 d.C. Secondo Braunert il conferimento dello *ius Latii* da parte di Vespasiano nel 73/74 d.C.<sup>105</sup> ebbe come unica conseguenza il riconoscimento ai peregrini in Spagna dei diritti personali, cioè dello *ius conubii* e dello *ius commercii*, e la possibilità *adipiscendi civitatem Romanam per magistratum* indipendentemente dal fatto se le loro comunità avevano già ottenuto o meno la posizione giuridica municipale. Il conferimento della posizione giuridica di municipio secondo Braunert non era connesso automaticamente con il riconoscimento dello *ius Latii*, ma veniva molto più tardi in base ad un privilegio speciale. A sentire Braunert non esisteva alcuna differenza tra i municipi latini e quelli romani, ma esisteva solamente un concetto ed una denominazione, *municipium*.<sup>106</sup>

A favore della sua interpretazione Braunert rileva che nelle dediche a Vespasiano ed a Tito con le quali gli abitanti di singole città spagnole ringraziavano per essere diventati cittadini romani *per magistratum*, alcune città (*Anticaria, Baesucci, Cisimbrium, Igabrum, Munigua*) ancora non sono denominate come *municipia Flavia*. Ma pare che gli esempi citati da Braunert si devono interpretare diversamente. Prendiamo ad esempio *Igabrum* dove coloro che firmano la dedica si denominano *municip(es) Igabrenses*.<sup>107</sup> La dedica è del 76 d.C. il che significa che ad *Igabrum* il municipio con magistrati esisteva almeno nel 75 d.C. perché i magistrati dovevano essere in servizio un anno per poter ottenere la cittadinanza romana.

Quindi, anche se *Igabrum* nel 75 d.C. non era ancora municipio *Flavio* ovviamente era già municipio. Ci sembra che non si può sostenere che l'elemento costitutivo della posizione giuridica municipale sia il nome *Flavium*.

Braunert inoltre ha segnalato ancora una caratteristica dei diritti cittadini delle città latine *Salpensa* e *Malaca*, e cioè che le norme riguardanti l'organizzazione comunale si basano esclusivamente su queste leggi. Al contrario, le regole che si riferiscono ai rapporti giuridici personali si basano sugli *edicta* imperiali con i quali è stato conferito lo *ius latinum* e sulle leggi. Ne consegue secondo Braunert, che con gli editti imperiali si conferiva per mezzo dello *ius Latii* soltanto il diritto personale agli appartenenti a tali comunità, e che appena più tardi queste città ricevevano la posizione giuridica municipale con la rela-

tiva *lex municipalis*.<sup>108</sup> Secondo noi la caratteristica segnalata da Braunert si deve interpretare in altro modo. Egli afferma giustamente che i problemi dell'organizzazione municipale si regolano esclusivamente con la *lex municipalis* e che di questi niente è stato detto nei relativi editti imperiali, ma a nostro parere soltanto perché si tratta di semplici norme organizzative interne che in rapporto al potere centrale non davano alcun privilegio supplementare a questi municipi. Infatti nell'editto imperiale non si regolavano quelle circostanze le quali non erano d'interesse speciale per il potere centrale e che appunto perciò si potevano risolvere in seguito con la *lex municipalis*. Così p. es. nella *L. Mal.* 51-57 si regola la candidatura e l'elezione dei magistrati nelle assemblee, nella *L. Mal.* 59-60 il giuramento e la cauzione del magistrato, nella *L. Mal.* 61 il modo di scegliere il patrono della città ecc. ecc. Al contrario gli effettivi privilegi con i quali certe comunità in relazione alla posizione preesistente venivano avvantaggiate, p. es. il conferimento dello *ius Latii*, il permesso d'organizzare la comunità come municipio, dovevano essere concessi già con l'editto imperiale poiché erano d'importanza decisiva per la posizione privilegiata dei cittadini e della città.

Si pone dunque il problema se l'emanazione di una legge con la quale si regola la gestione di una comunità divenuta municipio — la cosiddetta *lex municipii*, in questo caso la *lex Salpensana* e la *lex Malacitana* — è da considerarsi un atto costitutivo oppure un atto di semplice organizzazione interna. Nell'analisi di questo problema è necessario tener presente che il concetto romano del *municipium* era molto diverso da quello moderno della persona giuridica. Per i Romani il *municipium* come anche gli altri enti giuridici era l'insieme di individui concreti e non un'astrazione.<sup>109</sup> Dunque, per il periodo classico romano la domanda si deve formulare in questo modo: quando un gruppo di individui territorialmente organizzati<sup>110</sup> riceve il *corpus*<sup>111</sup> con le caratteristiche del municipio? Braunert ha giustamente separato l'organizzazione del municipio dal conferimento dello *ius Latii*, ma ci sembra che spesso la fase dell'organizzazione municipale aveva preceduto quella del conferimento. La pratica normale era probabilmente questa: i membri di una comunità peregrina con la collaborazione dei cittadini romani che risiedevano nel loro territorio innanzi tutto effettuavano i preparativi per la riorganizzazione della propria autogestione in modo corrispondente ai concetti romani (curia, magistrati ecc.) e appena allora si rivolgevano a Roma chiedendo il conferimento dello *ius Latii*. Anche Braunert del resto rileva che in molte fonti appaiono i magistrati municipali anche se la comunità non aveva la posizione giuridica di colonia o di municipio.

Questo giustificerebbe il periodo assai breve che va dal momento del conferimento dello *ius Latii* agli Spagnoli nel 73/74 all'organizzazione del municipio *Igabrum* nel 75. Ci sembra molto probabile che gli abitanti di *Igabrum* già da molti anni facevano i preparativi per la loro sistemazione municipale, così che l'assegnazione dello *ius Latii* da par-

te di Vespasiano non li aveva trovati impreparati. Ciò diventa ancor più verosimile se si prende in considerazione la spiegazione dello sviluppo municipale della città di *Gightis* data da Saumagne<sup>112</sup> e sostenuta nel da Sherwin White.<sup>113</sup> È indubbio che *Gightis* divenne municipio nel periodo 138-161, cioè ai tempi dell'imperatore Antonio Pio: *Imp(eratori) Caesari T(ito) Aelio Hadriano Antonino (...) conditori munici(pii) Gightenses (...)*.<sup>114</sup> Saumagne ha collegato questa iscrizione con un'altra dello stesso periodo che fu eretta in onore di *M. Servilius P. f. Quir. Draconi Albuciano, II viro, flam. perp., quod (...) legationem urbicam gratuitam ad Lat(ium) maius petendum duplicem suscepit tandemq. feliciter renuntiaverit (...)*<sup>115</sup> e con successo dimostrato che fino ai tempi di Antonino Pio *Gightis* era comunità peregrina e che fu Antonio Pio a concedere a *Gightis* la posizione di municipio con lo *ius Latii*.

Ma perché *M. Servilius Draco* andò due volte a Roma? Saumagne vede le difficoltà che si presentano per i *Gightenses*, ma non fa altro che annotarle: *Gightis (...) avait dû s'y reprendre à deux fois avant de vaincre ses (sc. cité romaine) répugnances*.<sup>116</sup> Anche Sherwin White menziona tremendous effort e rileva che era necessario che due delegazioni andassero a Roma ma non dice quali erano le difficoltà incontrate dalla città di *Gightis* per ottenere la posizione giuridica di municipio latino.<sup>117</sup>

Non è improbabile che *M. Servilius Draco* andò per la prima volta a Roma cercando di ottenere il *Latium maius* e basando la sua richiesta sul fatto che nella comunità esisteva già un numero sufficiente di ricche famiglie romane o romanizzate e che Roma era in linea di massima disposta a concedere il privilegio ma cercava ulteriori prove dell'abilità dei *Gightenses* d'inserirsi nel mondo romano. Non è da escludere che Roma voleva vedere in *Gightis* un'organizzazione con magistrati locali e con procedura meno peregrina e più romanizzata, benché è chiaro che non insisteva sulla completa romanizzazione dell'amministrazione locale prima del conferimento del *Latium maius*. Del resto, la benevola accettazione della richiesta dipendeva ovviamente da molti e diversi elementi, e proprio in Spagna il conferimento generale dello *ius Latii* aveva avuto senz'altro per parecchie comunità la conseguenza di non potersi organizzare subito come municipi.

Ancora un'osservazione: se i municipi erano veramente una specie di corporazioni, cioè associazioni territoriali di tipo superiore aventi il *corpus*, essi non dovrebbero allora differire nella costituzione da altre associazioni, i cosiddetti *collegia*, che d'altronde avevano altrettanto più o meno caratteristiche d'associazioni di diritto pubblico,<sup>118</sup> e per i quali pure ai tempi dell'impero non era necessario altro che l'autorizzazione.<sup>119</sup> È vero che anche i *collegia* spesso avevano la *lex collegii*,<sup>120</sup> specialmente se si trattava di un'associazione che raccoglieva mezzi finanziari dai propri soci e li distribuiva in modo prestabilito, ma d'altronde non c'è alcun dubbio che esistevano dei *collegia* che non disponevano di una *lex collegii*. Tale era indubbiamente il caso dei *collegia tenuiorum*.<sup>121</sup>

Le fonti del resto tacciono sulla *lex collegii* e sulla *lex municipalis*

quale elemento costitutivo di singole associazioni, e, cosa importante, ancora nella tarda epoca classica esistevano molti municipi che non possedevano una propria *lex municipalis*.<sup>122</sup>

Concludendo possiamo dire che ci pare che Braunert non sia riuscito a introdurre nella fondazione del municipio un nuovo elemento costitutivo, cioè la *lex municipalis*, e che bisogna insieme alla dottrina prevalente accettare la tesi che l'editto imperiale col quale si conferiva lo *ius Latii* conteneva anche l'autorizzazione per l'organizzazione del municipio latino. Ci pare però che Braunert abbia posto molto bene in rilievo l'enorme importanza della *reale* organizzazione del municipio latino.

4. Infine è indispensabile prendere posizione in confronto ad alcuni elementi i quali secondo l'opinione prevalente rappresentano prove abbastanza sicure per stabilire l'epoca nella quale una comunità aveva ottenuto la posizione giuridica di *municipium*.

a) Uno degli elementi sarebbe la costruzione delle fortificazioni. Siccome il centro urbano di una determinata comunità doveva avere le fortificazioni che rappresentavano l'attributo fondamentale di una città antica, la costruzione del sistema difensivo si considera come una delle condizioni per l'assegnazione della posizione municipale. Così p. es. secondo le iscrizioni Augusto aveva fortificato (*murum et turre dedit*) *Arba*<sup>123</sup> e *Jader*,<sup>124</sup> e questo, insieme con la tribù *Sergia* alla quale appartenevano ambedue le città, si prende come una sicura prova che esse ottennero l'organizzazione romana (*municipium* ovvero *colonia*) sotto Augusto. Un'iscrizione simile,<sup>125</sup> ma fatta ai tempi di Tiberio e ritrovata nei pressi di Starigrad, cioè nel posto dove si suole collocare *Argyrumtum*, sarebbe la prova del conferimento della posizione giuridica municipale a questa città sotto Tiberio.

Eppure la costruzione delle fortificazioni non significa molto. Così p. es. si sa che le mura sono state costruite a *Curicum* verso la metà del I secolo a.C.,<sup>126</sup> ma *Curicum* era rimasta senza dubbio ancora molto tempo una comunità peregrina. *Tergeste* ha «ricevuto» le mura verso l'anno 33 o 32 a.C.,<sup>127</sup> ma la fondazione della colonia *Tergeste* va messa da Degrassi nel quinto decennio a.C.<sup>128</sup> Dunque, i dati della costruzione delle mura di *Tergeste* risalgono probabilmente ai tempi dopo i quali *Tergeste* divenne colonia. D'altro canto è verosimile che le mura esistevano a *Tergeste* molto prima.<sup>129</sup> Si potrebbero elencare ancora molti simili esempi.<sup>130</sup>

In breve, ci sembra che i dati riguardanti la costruzione delle fortificazioni non possono fornire valido aiuto per stabilire l'epoca del conferimento della posizione giuridica municipale.

b) Un altro elemento è l'appartenenza dei cittadini ad una determinata tribù. Così, la tribù *Claudia* dovrebbe essere la prova che l'epoca della fondazione del municipio fosse dei tempi dell'imperatore Claudio o forse di Tiberio, mentre la tribù *Sergia* si collega ad Augusto. Eppure

questi dati bisogna maneggiarli molto prudentemente.<sup>131</sup> Anche se è certo che una persona con la cittadinanza romana ed una determinata tribù appartiene ad una comunità, ciò non è sufficiente per provare la posizione giuridica della stessa comunità, poiché esistono varie possibilità. Forse la persona con la cittadinanza romana e con la tribù era stata accolta nella cittadinanza romana come individuo singolo e non come appartenente ad una città. Ciò del resto poteva succedere con un gruppo più o meno grande di appartenenti ad una comunità la quale anche dopo questo rimaneva una semplice *civitas*. O forse alla comunità era stato conferito lo *ius Latii*, ed in tal caso la cittadinanza romana veniva acquisita soltanto dai magistrati supremi al termine del loro servizio. Infine, forse la cittadinanza romana era stata conferita a tutti gli abitanti, in qual caso possiamo parlare di *municipium civium Romanorum*. Queste però non sono tutte le alternative possibili.

c) In riguardo ai dati onomastici avvertiamo soltanto che se nel materiale epigrafico si trovano dati proporzionalmente abbondanti sui peregrini e se l'onomastica e le formule onomastiche si possono collegare alle origini indigene, allora è molto probabile che si tratti di municipio con il diritto latino o di *civitas* peregrina. In ogni caso è indispensabile analizzare ogni singola comunità.<sup>132</sup>

d) I dati che parlano dell'esistenza di un consiglio cittadino (*l'ordo*) e di vari magistrati sembrano molto più sicuri. Eppure anche qui si presentano dei dubbi. Come sappiamo *l'ordo* ed i magistrati si trovano anche nei municipi con lo *ius Latii* e nei *municipia civium Romanorum*, per non parlare della possibilità che si tratti di una colonia, oppure, probabilmente non troppo spesso, di una *civitas* peregrina. Siccome la dottrina si rende sempre di più conto che lo sviluppo normale di una comunità peregrina era la conferma del diritto latino e che molti municipi sono rimasti a questo stadio dello sviluppo fino alla *Constitutio Antoniniana*, se vogliamo riconoscere a qualche comunità la posizione giuridica di *municipium civium Romanorum*, dobbiamo avere argomenti piuttosto solidi anche nel caso che in questa comunità compaiano *l'ordo* ed i magistrati perché per le suddette ragioni è molto più probabile che si tratti di un municipio latino.

## 2. La teoria di Alföldi

L'unico quadro sullo sviluppo delle comunità liburniche solidamente argomentato ci viene da Alföldi,<sup>133</sup> che ne presenta le seguenti fasi:

Prima fase (ai tempi di Augusto): alcune comunità hanno già ottenuto la posizione giuridica autonoma, cioè le colonie *Iader* e *Senia*, i municipi *Tarsatica*, *Ortoplinia* (?), *Vegium*, *Corinium*, *Aenona*, *Arba* (III, 21, 140) ai quali Alföldi aggiunge *Clambetae* — tutte fondate da Augusto, come lo prova secondo Alföldi la tribù *Sergia* di queste comunità. Le comunità menzionate nel III, 19, 130 sono peregrine<sup>134</sup> ma hanno ottenuto l'immuni-

tà: *Alutrenses* (gli abitanti di *Alvona*), *Asseriates*, *Flamonienses Vanienses* (gli abitanti di *Flanona*), *Flamonienses Culici* (gli abitanti di *Curicum*), *Foretani* (gli abitanti di *Fulfinium*), *Nedimates* e *Varvarini*, e a queste si deve aggiungere *Lopsi* omessi per una svista. Le comunità peregrine senza l'immunità sono *Apsorus* e *Crexi* (III, 21, 140).

Seconda fase (dopo Augusto e prima di Claudio): alcune comunità *immunes* ottengono la posizione giuridica di municipio e contemporaneamente anche lo *ius Italicum*,<sup>135</sup> si tratta degli *Alutae* (= *Alvona*), *Flanates* (= *Flanona*), *Lopsi*, *Varvarini*.

Le comunità peregrine senza l'immunità, *Apsorus*, *Crexi* e *Argyruntum* ottengono l'autonomia sotto Tiberio, come lo dimostra la tribù *Claudia* di *Crexi* e le fortificazioni di *Argyruntum* costruite sotto Tiberio.

*Nedinum*, omesso per svista del III, 21, 139 e 140 ottenne l'autonomia e probabilmente lo *ius Italicum* o sotto Tiberio o sotto Claudio.

Terza fase (Claudio): le rimanenti comunità peregrine ed *immunes*, cioè *Asseria*, *Curicum*, *Fertinium*, ottengono l'autonomia e probabilmente lo *ius Italicum*.<sup>136</sup>

La prima obiezione alla teoria di Alföldi è che non si può provare che tutte le comunità della Liburnia elencate nella decima regione dell'Italia erano ai tempi della compilazione della lista ancora peregrine. Dall'elenco nel III, 19, 130 non risulta la loro posizione giuridica, e perciò non si può asserire con Alföldi che le comunità elencate erano peregrine e neppure con p. es. Polaschek che si trattava di città *iuris Italici*. Anche Alföldi menziona la loro posizione giuridica peregrina soltanto come una possibilità,<sup>137</sup> e la prova ne sarebbe che Plinio le nomina al plurale. Ma nel III, 19, 130 Plinio nomina al plurale anche i *Tridentini* i quali erano già nella prima metà del I secolo a.C. comunità con diritto latino, e siccome con la *lex Roscia* nell'anno 49 a.C. l'intera Gallia Cisalpina aveva ottenuto la cittadinanza romana e dal 41 a.C. era perfino divenuta parte integrale dell'Italia, è improbabile che i *Tridentini* siano stati un'eccezione e rimasti comunità peregrina. Anzi, sembra che con la *lex Pompeia* del 89 a.C. alcuni territori alpini siano stati attribuiti a *Tridentini*,<sup>138</sup> e questo non è immaginabile se questi erano una comunità peregrina. Siamo d'accordo con Alföldi che la menzione di alcune comunità liburniche nella decima regione non significa che si tratta di comunità *iuris Italici*, ma non vediamo nessuna ragione per la quale queste comunità dovrebbero essere peregrine. Esse possono avere una qualsiasi posizione giuridica. Alföldi menziona ancora una prova per la posizione giuridica peregrina di queste comunità. Queste, come abbiamo già visto, sono state menzionate da Plinio con alcune altre comunità della decima regione con questa nota introduttiva: *quos scrupulosius dicere non attineat*. Nel 1961 Alföldi riteneva che ciò dovrebbe significare che ces *communautés au point de vue juridique* ne *comptaient pas tout à fait pour communautés italiennes*, c'est-à-dire: elles possédaient seulement l'immunité et non pas le *ius Italicum*.<sup>139</sup> Nel 1965 Alföldi invece spiegava la stessa cosa così: *Der Text ist so zu erklären, dass die angeführten Gemeinden für Plinius im rechtli-*


cher Hinsicht nicht echte «italische» Gemeinden waren, d.h. sie verfügten bloss über das *ius Italicum*.<sup>140</sup> Già nell'introduzione abbiamo accentuato che una simile spiegazione non è verosimile e che le parole di Plinio si possono interpretare in una maniera molto più semplice. Possiamo qui soltanto aggiungere che i *Foroiulienses cognomini Transpadani* nominati da Plinio nello stesso posto, sembra abbiano ottenuto la posizione giuridica municipale da Cesare, forse già nel 49 a.C. unitamente alle altre comunità della Gallia Cisalpina.<sup>141</sup>

Alföldi accenna all'esistenza della tribù *Claudia* nelle comunità citate nel III, 21, 139 e ne trae la prova per l'asserzione che le comunità liburniche del III, 21, 139 avevano ottenuto la posizione giuridica municipale appena dopo la compilazione della lista del III, 19, 130, cioè dopo Augusto. Ma per i *Lopsi* non conosciamo la tribù, e per gli *Alutae* è del tutto incerto che essi siano gli abitanti di *Alvona*. Se lo sono, come pensa Alföldi, rimane il dubbio se il CIL 3052 che appartiene ai tempi prima dell'anno 42 a.C. e che nomina un soldato iscritto alla tribù *Claudia* e sepolto in *Alvona*, si riferisce ad una persona indigena oppure al soldato della tribù *Claudia* ma che non è di *Alvona*.

*Flanona*, secondo le più recenti scoperte, aveva la tribù *Sergia*.<sup>142</sup> Questo contrasta palesemente la teoria di Alföldi.

Così, delle quattro comunità per le quali Alföldi ne asserisce l'appartenenza alla tribù *Claudia* non rimane che una sola, *Varvaria*. Questo è evidentemente troppo poco.

Inoltre ci pare che la teoria di Alföldi lo costringa a supporre troppe eccezioni. Nel primo elenco mancherebbero i *Lopsi*, nel secondo *Nedinum*, e nel terzo *Varvaria*. Ma questo non è tutto. Per Alföldi l'elenco del III, 21, 140 comprende «zweifellos nur autonome Städte». Nondimeno Plinio specificando le isole nel III, 21, 140 dice: *insulae eius cum oppidis praeter supra significatas* ecc. Con questo Plinio intende dire che non menziona le comunità *Curictae* e *Fertinates* solamente perché le aveva nominate in precedenza e che non vuole ripetersi. Siccome anche per Alföldi *Curictae* e *Fertinates* sono comunità peregrine con l'immunità non si può dire che l'elenco delle comunità del III, 21, 140 contenga soltanto municipi. Si potrebbe aggiungere un'altra osservazione. La descrizione pliniana della Liburnia continua senza dubbio anche dopo la fine del § 140 del III libro, perché la prima frase del III, 22, 141 suona così: *Liburniae finis et initium Delmatiae Scardona* ecc. Questo è secondo la giusta osservazione di Detlefsen la continuazione del Parapulus Varoniano, cioè della fonte dell'elenco III, 21, 140. Siccome secondo Alföldi *Scardona* ottenne l'autonomia municipale appena sotto i Flavi, non si può dire che le città prese dal Parapulus, inclusa *Scardona*, siano tutte *municipia civium Romanorum* come vuole Alföldi. Infine non è probabile che nel III, 21, 140 la sola parola *oppidum* significhi proprio *municipium civium Romanorum* perché immediatamente prima e dopo la descrizione della Liburnia Plinio accenna all'esistenza di *oppida civium Romanorum* nell'Istria: *Agida, Parentium* (III, 19, 129) e in Dalmazia (III, 22, 141) *Tra-*



Ossero (Osor), l'antica Absortium; dettaglio da incisione del 1571 (Archivio di Stato di Zagabria).

*guriium* (senza dubbi *oppidum*<sup>143</sup>) *civium Romanorum*, e un po' più avanti (III, 22, 144) *oppida civium Romanorum Rhisinium, Acrusium, Butuanum, Olcinium, Scodra, Lissum*, poi nella Macedonia (III, 23, 145) *Denda* (senza dubbio *oppidum*) *civium Romanorum*, ecc. A causa di questo ci sembra, anzi è molto probabile, che Plinio nel III, 21, 140 abbia elencato gli *oppida* che non avevano la posizione giuridica di *municipia civium Romanorum*.

### 3. La posizione giuridica delle comunità liburniche secondo Plinio

Tentiamo ora di dare la nostra interpretazione dei dati Pliniani sulla posizione giuridica delle comunità della Liburnia. Come abbiamo cercato di dimostrare gli elenchi delle comunità liburniche nel III, 19, 130, III, 21, 139 e 140 sono complementari ad eccezione naturalmente dell'elenco delle comunità privilegiate del III, 21, 139. Inoltre, nel capitolo precedente abbiamo constatato che Plinio certamente aveva qualche motivo quando menzionava i *municipia civium Romanorum* nell'Istria e nella Dalmazia, mentre non nominava neppure una simile comunità nella Liburnia, e che l'indicazione negativa di Plinio si può accettare come molto probabile, tanto più che la nostra precedente analisi ha dimostrato che il numero dei *municipia civium Romanorum* era piuttosto ristretto.

Plinio nomina nella Liburnia una sola colonia (*Jader*), e questo dovrebbe significare con molta probabilità che ai tempi della redazione della fonte di Plinio nella Liburnia non esistevano altre colonie. Infine, Plinio ha fatto un elenco separato delle comunità privilegiate: quelle con lo *ius Italicum* e quelle con l'immunità. Secondo la nostra analisi Plinio ha commesso un'errore parlando di comunità con lo *ius Italicum*. Si tratta invece di comunità con lo *ius Latii*. Le altre comunità dovrebbero avere la posizione giuridica di *civitates stipendiariae*.<sup>144</sup>

Plinio ha rilevato l'intero III, 21, 139 dalla *formula provinciae*, mentre il III, 2, 140 è stato ripreso dal Paraplus di Varrone (circa il I sec. a.C.). La *formula provinciae* usata da Plinio nel III, 21, 139 si riferisce ai tempi preclaudiani o agli inizi del potere di Claudio.<sup>145</sup> Aggiungiamo inoltre che Plinio aveva certamente fatto delle correzioni che non possiamo sempre rilevare con certezza.

Dunque, in base ai dati di Plinio e secondo la nostra analisi la posizione giuridica delle comunità liburniche risulta sommariamente come segue:

*colonia: Iader*

*municipia civium Romanorum*: non ci sono

*municipia latina*: *Alutae* (= *Alveria*), *Flanates* (= *Flanona*), *Lopsi* (= *Lopsica*), *Varvarini* (= *Varvaria*)

*civitates immunes*: *Asseriates* (= *Asseria*), *Fertinates* (= *Fulfinum*), *Curictae* (= *Curicum*)

*civitates stipendiariae*: tutte le rimanenti comunità liburniche:

del III, 19, 130 (*Nedimates = Nedinum*),  
 del III, 21, 139 (*Lacinienses, Stulpini, Burnistae, Olbonenses*), e  
 del III, 21, 140 (*Alvona, Tarsatica, Senia, Ortoplinia, Vegium, Argyruntum, Corinium, Aenona, civitas Pasini, Absortium, Arba, Crexi, Gissa, Fortunata*)

#### 4. La posizione giuridica delle comunità liburniche secondo i dati epigrafici

Confrontiamo ora i dati di Plinio con quelli del materiale epigrafico per poter in tal modo controllare i primi e per potere stabilire le ulteriori fasi della municipalizzazione delle comunità liburniche.

La nostra ricerca non seguirà né l'ordine geografico né l'ordine alfabetico ma abbraccerà prima di tutto le colonie, poi i municipi latini (prima quelli pliniani e poi gli altri) ed infine le comunità attribuite. Alle comunità per le quali esistono dati epigrafici troppo scarsi daremo soltanto uno sguardo.

##### A. Le colonie

a) Plinio ne menziona soltanto una, *Jader*. I problemi sulla data della sua fondazione non sono per le nostre indagini rilevanti. È opinione prevalente che *Jader* fosse una colonia augustea fondata forse dopo l'anno 33 a.C.<sup>146</sup> *Jader* apparteneva alla tribù *Sergia*.

b) *L'oppidum Senia* (III, 21, 140) per alcuni era municipio mentre altri ritengono che fosse colonia.<sup>147</sup> È più probabile che fosse una colonia, dato che a *Senia* ci sono noti gli *augustales* che fuori dell'Italia si trovano appunto soltanto nelle colonie.<sup>148</sup> Mommsen stranamente sostiene che *Senia* era organizzata *ad formam Romanum Latinamve*,<sup>149</sup> quindi concede la possibilità che forse era stata *municipium latinum*. Eppure i dati epigrafici sono contrari: a *Senia* non ci sono nomi indigeni e formule onomastiche non romane. La fondazione della colonia *Senia* avvenne dopo il 33 a.C.<sup>150</sup>

##### B. I municipia latina pliniani

Per i *Lopsi* (abitanti di *Lopsica*) e gli *Alutae = Alveritae* (*Alveriensis, Alveritani*, abitanti di *Alveria*) il materiale epigrafico non può essere di grande aiuto poiché praticamente non esiste. Per *Lopsi* non si può appurare neppure la localizzazione, si ritiene che forse era vicino a Jurjevo circa 10 km. a sud dell'odierno Senj, perché lì è stata ritrovata una (!) iscrizione, CIL 3015, con tre nomi femminili con gentilizio romano. In base a questo ritrovamento Mommsen sostiene che a Jurjevo *non sine aliqua probabilitate collocabimus Lopsicam*.<sup>151</sup> Gli *Alutae* a nostro parere sono gli abitanti di *Alveria* per la quale il materiale epigrafico esisten-

te è esiguo. In un'iscrizione del 69/70 d.C. si nomina la *res publica Alve-ritarum*. Dal rimanente materiale epigrafico appartenente ad *Alveria* non possiamo trarre alcuna conclusione.

Quanto a *Flanona*,<sup>152</sup> sembra che avesse avuto l'*ordo*,<sup>153</sup> ma nel materiale epigrafico non c'è traccia dei suoi magistrati. Possiamo solamente rilevare l'onomastica epicoria e le formule onomastiche le quali rivelano l'esistenza di abitanti non romanizzati.<sup>154</sup> Dai dati epigrafici si potrebbe dunque concludere che *Flanona* era probabilmente *municipium latinum*.

Le iscrizioni di *Varvaria* confermano che essa aveva l'*ordo* ed i magistrati.<sup>155</sup> Le iscrizioni sono della fine del I o dal principio del II rispettivamente del III secolo, ma la testimonianza di Plinio è decisiva: *Varvaria* era *municipium* già ai suoi tempi. Le iscrizioni relativamente numerose con l'onomastica epicoria e con le formule onomastiche<sup>156</sup> non romane favoriscono l'opinione che *Varvaria* era *municipium latinum*. Sarà utile approfondire un po' l'analisi dell'iscrizione pubblicata nel 1960 da Rendić-Miočević<sup>157</sup> e che proviene da *Varvaria* o forse da *Burnum*,<sup>158</sup> e che nomina *Turus Longini f(ilius) dec(urio) et sacerdotali(s)*. Alföldi dice: *Turus Longini f. war dec(urio) et sacerdotali(s)*, da er aber über kein Bürgerrecht verfügte, weisen diese Bezeichnungen nicht auf das municipale Dekurionat und Priestertum hin.<sup>159</sup> È una conclusione a nostro parere sbagliata che costringe Alföldi a collegare il *decurio* dell'iscrizione con le decurie che secondo Plinio rappresentavano la forma di divisione delle *civitates* dalmate e nelle quali si potrebbero vedere le stirpi (Sippen). Il *sacerdotalis* sarebbe allora «Priester der Sippe». L'iscrizione è dedicata a Marte, ma secondo Alföldi si tratta probabilmente di una deità locale la quale con l'*interpretatio Romana* veniva identificata con Marte. A nostro parere Alföldi ha creato delle difficoltà dove queste non esistono. È incomparabilmente più semplice supporre che *Varvaria* era *municipium latinum* dove solo i magistrati diventavano cittadini romani. Il *Turus Longini f.* era divenuto *decurio* ma non era arrivato alla magistratura e perciò era rimasto peregrino.

Nel 1960 Rendić-Miočević ha pubblicato un'altra iscrizione<sup>160</sup> proveniente da *Varvaria* della fine del I o del principio del II secolo d.C. nella quale appaiono *C. Veronius Aetor*, sua moglie *Veturia Aeia* e due altre persone, *Ce(i ?)nus* e *C. Iulius Nepos*, molto probabilmente loro figli.

Pare che il padre ed il figlio *Ceunus* avevano appena recentemente ottenuto la cittadinanza romana.<sup>161</sup> Non c'è dubbio che si tratta di una famiglia ricca.<sup>162</sup> Anche questa iscrizione ci convince che *Varvaria* doveva essere un *municipium latinum* con molte famiglie rimaste senza la cittadinanza romana fino alla fine del I secolo d.C. Il nostro *Veronius* come persona indigena senza cittadinanza romana non era riuscito ad entrare nella cerchia dei dirigenti locali e perciò la sua cittadinanza romana si deve spiegare non come il risultato del privilegio del *Latium maius*, ma in un'altra maniera. In ogni caso pare che il secondo figlio, *C. Iulius Nepos*, aveva ottenuto la cittadinanza romana come milite romano.<sup>163</sup>

In breve, il materiale epigrafico per *Varvaria* dimostra che questa era *municipium latinum*, per *Flanona* che ne esisteva la possibilità, mentre per *Lopsica* ed *Alveria* non lo contraddice. Abbiamo già ripetutamente rilevato la scarsa importanza delle comunità liburniche per le quali si presume che godevano dello *ius Italicum*. Esse appaiono tanto insignificanti, (con eccezione per *Varvaria*) che perfino il privilegio relativamente modesto dello *ius Latii* sembra un poco esagerato. Non è forse strano che né per *Flanona*, né per *Lopsica* e neppure per *Alveria* non è stata trovata nemmeno una sola iscrizione con i magistrati, che l'*ordo* è conosciuto soltanto da una sola iscrizione di *Flanona* e che qualche notizia sull'*ordo* e sull'amministrazione municipale ci perviene soltanto da *Varvaria*. Tutto questo fa pensare che si tratti di comunità liburniche che ai tempi preromani e nei primi decenni del potere romano avevano un'importanza maggiore, ma che più tardi per vari motivi le altre comunità si erano sviluppate ed evolute più rapidamente. Questa conclusione è tanto più probabile in quanto *Flanona* ai tempi preromani doveva essere una città molto importante se una buona parte del mare Adriatico nord-orientale era denominata *sinus Flanaticus*. Anche *Varvaria* era una città abbastanza importante ai tempi preromani. Ne sono testimoni le imponenti ma vecchie fortificazioni.<sup>164</sup> Che *Varvaria* aveva mantenuto la sua posizione privilegiata anche ai primi tempi romani si trae dal fatto che un'iscrizione<sup>165</sup> c'insegna come a capo della comunità stavano i quattuorviri e non i duoviri. E vero che riguardo a questa iscrizione gli studiosi sono discordi, perché alcuni la collegano con *Varvaria*,<sup>166</sup> altri con *Burnum*<sup>167</sup> dove è stata ritrovata. Forni osserva che *T. Allius Saturninus* era *decurio municipi Varvariae* e *quattuorvir iure dicundo*, ma senza l'aggiunta *municipi Varvariae*, il che dovrebbe significare che egli era forse quattuorviro a *Burnum*. Siccome *Burnum* aveva ottenuto la posizione municipale appena nel II secolo, siamo convinti che l'iscrizione non appartiene a *Burnum*, poiché a capo dei municipi creati ai tempi imperiali stavano i duoviri.<sup>168</sup> Un altro problema è perché *Allio Saturnino* fu sepolto a *Burnum*. Forse la spiegazione è molto banale dato che *Burnum* e *Varvaria* sono molto vicini: forse a *Burnum* si erano accasati i suoi figli dando alloggio al vecchio Saturnino, ma non è escluso che nel I secolo il territorio di *Burnum* era veramente stato attribuito a *Varvaria* come asserisce Suic.<sup>169</sup>

### C. Altri *municipia latina*

a) *Aemona* aveva ottenuto insolitamente presto l'organizzazione municipale poiché si menziona l'*ordo* già nell'anno 15 a.C.<sup>170</sup> Ci sono notizie anche di magistrati.<sup>171</sup> Nelle iscrizioni di *Aemona* ci sono relativamente numerosi nomi indigeni<sup>172</sup> e formule onomastiche non romane,<sup>173</sup> quindi *Aemona* era diventata *municipium latinum* assai presto e rimase tale fino all'anno 212, cioè fino alla *Constitutio Antoniniana*.

b) *Scardona* era diventata municipio ancora sotto Augusto,<sup>174</sup> probabilmente con lo *ius Latii*.<sup>175</sup> Bisogna rilevare che nella letteratura si reputa che *Scardona*, la quale era iscritta nella tribù *Sergia*, divenne municipio appena sotto i Flavi.<sup>176</sup> Šašel invece sottolinea giustamente alcune circostanze che parlano a favore dell'ottenimento dell'organizzazione municipale già sotto Augusto.<sup>177</sup> Agli argomenti di Šašel si può aggiungere che l'onomastica epicoria di *Scardona* è molto esigua<sup>178</sup> e questo fa pensare che l'ottenimento della municipalità sia avvenuto durante la tarda repubblica o ai primi tempi del principato. La tribù *Sergia* in questo contesto potrebbe essere una prova supplementare che *Scardona* divenne municipio sotto Augusto. Come sappiamo, durante i Flavi la cittadinanza romana di regola non veniva più conferita alle comunità territoriali en bloc. Dunque, se *Scardona* era divenuta *municipium latinum* sotto Augusto, il nome onorifico *Flavium*, se non era un semplice tentativo d'adulazione, significava forse che *Scardona* aveva ottenuto il *Latium maius*, benché è noto che tale privilegio era attestato altrove appena verso la fine del secolo.

c) Le iscrizioni di *Arba* testimoniano l'organizzazione municipale,<sup>179</sup> ma l'onomastica epicoria e le formule onomastiche non romane non sono numerose.<sup>180</sup> Mentre negli altri municipi le iscrizioni parlano del decurionato soltanto casualmente ed eccezionalmente, ad *Arba* troviamo questo onore menzionato per ben tre volte.<sup>181</sup> Ciò non può essere casuale e Medini ha giustamente accennato a questa singolarità.<sup>182</sup> La soluzione più semplice di questa interessante circostanza sarebbe che ad *Arba* fosse stato conferito il *Latium maius*, cioè, che in questo municipio la cittadinanza romana si potesse ottenere anche con il decurionato. In questa semplice maniera si può facilmente spiegare l'onomastica e le formule onomastiche romane e la menzione relativamente frequente del decurionato, il quale aveva nei municipi con il *Latium maius* un significato più importante che nei municipi con il *Latium minus*.<sup>183</sup>

Molto istruttiva è l'iscrizione CIL 10121: *L. Baebio / Opiavi f. Ser Oplo / Malavico / aedili / decurioni / II viro / ecc.* Che questo nome abbia due componenti, una epicoria la quale rappresenta il nome originale (*Oplus Malavicus Opiavi f.*), e l'altra romana sopravvenuta più tardi (*L. Baebius*)<sup>184</sup> lo ha osservato Rendić-Miočević. È da notare che ancora verso la fine del I secolo esistevano ad *Arba* dei distinti cittadini peregrini. Anche da ciò risulta che *Arba* era municipio latino e che *L. Baebius* aveva messo in evidenza il proprio decurionato appunto perché tramite questo aveva ottenuto la cittadinanza romana.<sup>185</sup> Siccome il numero dei decurioni oltrepassa il numero dei magistrati supremi è comprensibile che la romanizzazione di *Arba* era stata più radicale che altrove. Se consideriamo che il *Latium maius* era stato attestato altrove appena ai tempi di Traiano,<sup>186</sup> è evidente che *Arba* aveva ottenuto sotto Augusto il *Latium minus* e molto più tardi pure il *Latium maius*.

d) Nella letteratura c'è una certa indecisione per quanto riguarda le comunità di *Absortium* e *Crexi*. Già nel 1873 Mommsen accennava che i «*titoli (...) reperti sunt Osseritani ad oppidum insulae cognomine, Chersitani ad oppidulum Caisole, ostenduntque utroque loco aetate imperatoria fuisse rem publicam sub duumviris et aedilibus*»,<sup>187</sup> dunque aveva identificato *Crexi* con l'odierno Osor (Ossero) ed *Absortium* con Beli (Caisole) denominandoli con molta prudenza *res publicae*. Anche Patsch<sup>188</sup> nel 1901 insisteva che sull'isola si trovavano due località di una certa importanza, *Apsorus* al posto dell'odierno Osor (Ossero), ed un'altra comunità al posto dell'odierno Beli (Caisole), e che verosimilmente esisteva ancora un'altra città dove oggi sorge Cres (Cherso). Secondo Patsch l'isola Susak (Sansego) era stata attribuita ad *Apsorus*.

In tempi più recenti Alföldi riteneva che esistevano due municipi, dei quali uno era *Crexi*, l'odierna Cres (Cherso).<sup>189</sup> Le prove della sua organizzazione municipale fornite da Alföldi si riferiscono invece al paese Beli (Caisole) che si trova a circa 20 km. nord da Cres (Cherso). Lo stesso affermano Wilkes<sup>190</sup> e Suić.<sup>191</sup> Prima di loro Pavan<sup>192</sup> invece sosteneva in base alle iscrizioni di Beli (Caisole) (CIL 3148), Susak (Sansego) (CIL 3147) ed Osor (Ossero) (CIL 3138) che il centro municipale (...) sorgeva presso l'odierno centro di Osor (Ossero) ma senza giustificare tale opinione.

Quanti dunque erano i municipi sull'isola di Cres (Cherso)? Uno (Pavan), due (Mommsen ed altri) oppure forse di più? Soffermiamoci prima sul caso di Susak (Sansego). Lì è stata trovata un'iscrizione che menziona un edile e duoviro.<sup>193</sup> Se questa persona fosse stata soltanto un'edile si potrebbe pensare ad una posizione rassomigliante a quella di *Carni* o *Catali* e, come vedremo un po' più avanti, a nostro parere anche a quella di *Nedinum*. Ma dato che egli era edile e duoviro le possibilità sono soltanto due: la prima, che Susak era stata municipio, naturalmente con lo *ius Latii* e come tale probabilmente attribuita ad *Apsorus*, oppure la seconda, cioè che Susak era stato un territorio facente parte del municipio di *Apsorus* cosicché quell'edile e duoviro che era stato sepolto a Susak aveva trovato il suo ultimo riposo nel territorio della propria comunità dove egli aveva risieduto. La seconda ipotesi ci sembra più probabile.

Quanto a Beli (Caisole), lì è stata ritrovata un'iscrizione che ricorda l'*ordo* ed i duoviri, mentre vicino l'odierna Cres (Cherso) non è stata ritrovata alcuna iscrizione che parlasse di un'organizzazione municipale. Eppure è del tutto inverosimile che la sede del municipio fosse stata Beli (Caisole) poiché Cres (Cherso) vanta una posizione ideale come porto e come centro dell'isola, per non far menzione degli altri vantaggi. Siamo costretti a supporre che si tratti di un puro caso archeologico, e che tutte e due le località avevano un'unico *ordo* ed i magistrati in comune, come pure l'avevano *Apsorus* e l'odierna Susak (Sansego). Dunque, ci sembra che Alföldi, Wilkes e Suić avevano ragione.

Le iscrizioni di *Apsorus* e *Crexi* testimoniano di un buon numero di

nomi indigeni,<sup>194</sup> di formule onomastiche non romane<sup>195</sup> e del conferimento della cittadinanza romana ancora nella seconda metà del II secolo.<sup>196</sup> Questo ci convince che si trattava di municipi latini.

L'organizzazione municipale era sorta già sotto Tiberio,<sup>197</sup> ma forse esisteva anche prima.<sup>198</sup>

e) In *Asseria* c'era un grande numero di persone con nomi indigeni,<sup>199</sup> e di persone con formula onomastica non romana.<sup>200</sup> Questo, e le iscrizioni che confermano che *Asseria* era *municipium*<sup>201</sup> ci indirizza alla conclusione che *Asseria* era stata *municipium latinum*. Secondo Plinio *Asseria* era ancora *civitas* con l'immunità (III, 21, 139), quindi è chiaro che *Asseria* aveva ottenuto la posizione giuridica qualche tempo dopo il nascere delle fonti in base alle quali Plinio aveva scritto la sua opera. L'iscrizione dei tempi di Nerone secondo la quale un certo *L. Caninius T. f. Cla Fronto* era *flamen divi Claudii*, dimostra con grande probabilità che *Asseria* aveva ottenuto la municipalità sotto Claudio,<sup>202</sup> naturalmente non la posizione di *municipium civium Romanorum* bensì di municipio con lo *ius Latii*.

f) Per Plinio i *Curictae* erano *civitas* (anche se con l'immunità) e questo lo confermano anche i dati epigrafici.<sup>203</sup> Per l'epoca posteriore ci sono delle iscrizioni con notizie sull'organizzazione municipale,<sup>204</sup> ma anche sul conferimento della cittadinanza romana ancora nella seconda metà del II secolo.<sup>205</sup> Bisogna perciò concludere che anche i *Curictae* nel frattempo avevano ottenuto la posizione giuridica di municipio con lo *ius Latii*, anche se non è facile stabilirne l'epoca. Forse potrebbe essere d'aiuto l'iscrizione di *Fulfinum*<sup>206</sup> secondo la quale questa località si chiamava (*municipium*) *Flavium Fulfinum*. Con un certo grado di possibilità si può concludere che *Fulfinum* era diventato municipio sotto i Flavi, dunque nella seconda metà del I secolo, e questo potrebbe valere anche per i *Curictae* tanto più che pure secondo Plinio III, 21, 139 *Curictae* e *Fertinates* (= *Fulfinum*) avevano l'identica posizione giuridica, cioè erano *civitates immunes*.

g) Plinio cita pure *Burnistae* (III, 21, 139), *civitas* peregrina appartenente al *conventus Scardonitanus* e *castellum Burnum* (III, 22, 142), ma quest'ultimo stranamente non nella Liburnia ma bensì come un castello della Dalmazia. Questo sarà un'errore al quale già accennava Mommsen.<sup>207</sup> Non è chiaro quando è sorto il *municipium Burnistarum*<sup>208</sup> ma non è impossibile che ciò sia avvenuto ai tempi di Adriano poiché la prima menzione dell'*ordo* risale all'anno 118.<sup>209</sup> Anche nel caso di *Burnum* si può naturalmente parlare solamente di municipio latino.

h) Siccome i dati epigrafici di *Alvona* parlano di persone di sicura origine peregrina,<sup>210</sup> di persone con onomastica indigena e formula non romana,<sup>211</sup> e di persone romanizzate con padre peregrino<sup>212</sup> o almeno con tracce di onomastica indigena,<sup>213</sup> e dato che l'organizzazione municipale di *Alvona* è stata confermata da tre iscrizioni del II secolo d.C.,

è facile concludere che *Alvona* era municipio latino. Molto più difficile è stabilire quando *Alvona* è stata trasformata da *civitas* in *municipium latinum*.

A prima vista sembra possibile risolvere questo problema mediante l'analisi delle circostanze concernenti i *Ceionii* e *Gavilii* che in *Alvona* erano abbastanza numerosi.

Alföldi si è accorto del fatto che gli abitanti indigeni che avevano ottenuto la cittadinanza romana spesso non portavano il gentilizio imperiale. Essi dovevano secondo Alföldi ottenere la cittadinanza romana già nella tarda repubblica e nel principato perché in questo periodo il conferimento del nome ai nuovi cittadini non era regolato in modo uniforme come lo fu più tardi.<sup>214</sup>

Molto di più possono aiutarci i risultati ottenuti da Šašel il quale in base all'estensione del gentilizio dei *Calpurnii* nell'Istria e nella Liburnia meridionale, ed al rapporto dei *Calpurnii* romani con la popolazione indigena, conclude<sup>215</sup> che i *Calpurnii* istriano-liburnici erano impiegati nei grandi possedimenti, dunque persone di rango sociale inferiore, e che soltanto alcuni dei *Calpurnii* erano realmente membri di questa famiglia romana, particolarmente quelli di *Parentium* e dell'odierna Grožnjan (Grisignano). Non c'è dubbio che anche i *Ceionii* di *Alvona* erano altrettanto indigeni in qualche modo collegati con i ragguardevoli *Ceionii* romani. È noto che *L. Ceionius Commodus* era console nell'anno 106, che suo figlio *L. Ceionius Commodus* era stato adottato da Adriano nel 136 col nome di *L. Aelius Caesar* e divenuto governatore provinciale delle due Pannonie, ma che già nell'anno 138 morì. Suo figlio che si chiamava pure *L. Ceionius Commodus* era più tardi diventato imperatore col nome di *L. Aurelius Verus Augustus* (161-169). Sembra probabile che i *Ceionii* romani possedessero nei dintorni di *Alvona* abbondanti terre che erano amministrate da persone indigene di stato libero e servile. Alcuni amministratori di stato servile avevano più tardi ottenuto la cittadinanza romana ed in tale occasione anche il praenomen ed il gentilizio dei loro padroni.<sup>216</sup> Altri amministratori erano liberi indigeni.<sup>217</sup>

Similmente si possono interpretare pure i *Gavilii* di *Alvona*.<sup>218</sup> I *Gavilii* di Aquileia<sup>219</sup> avevano senza dubbio dei possedimenti in *Alvona*, ed i *Gavilii* alvonesi erano ovviamente amministratori indigeni. I *Gavilii* alvonesi erano già talmente romanizzati che la loro provenienza indigena si può constatare solamente dal cognomen (*Lambicus*, *Germa*) e dai nomi delle donne di famiglia. Dunque perfino i genitori dei *Gavilii* delle iscrizioni erano cittadini romani, e da ciò si può concludere che i *Gavilii* di *Alvona* avevano ottenuto la cittadinanza romana in qualità di amministratori già verso la seconda metà del I secolo.

Siccome non soltanto i *Ceionii* ma anche i *Gavilii* erano diventati cittadini romani tramite il loro servizio presso distinte famiglie di Roma ed Aquileia, la loro cittadinanza romana non era conseguenza del-

l'esercitata magistratura, cioè, non era collegata al conferimento dello *ius Latii* ad *Alvona*. Il problema resta dunque aperto.

Forse *Alvona* era diventata municipio con lo *ius Latii* sotto Antonino Pio (138-161) o Lucio Vero (161-169). A favore di questa idea parlano le iscrizioni in onore di Antonino Pio<sup>220</sup> ed il fatto che i *Ceionii* proprio in quei tempi erano all'apice della potenza a Roma, come pure il fatto che sotto Antonio Pio anche i vicini *Carni* e *Catali* avevano ottenuto un miglioramento nella posizione giuridica.

#### D. Le comunità attribuite

a) Rivolgiamo ora la nostra attenzione a *Corinium*, dove — cosa strana — nel materiale epigrafico non esistono accenni sull'*ordo* e sui magistrati. Eppure di *Corinium* ci sono più di 30 varie iscrizioni, delle quali alcune parlano perfino di quattro persone. Questo certamente non è dovuto a un caso. Benché a *Corinium* si trovassero molte persone con il gentilizio *Julius* (non meno di 15!) e *Calpurnius* (oltre 10), bisogna sottolineare che la romanizzazione era superficiale e che a *Corinium* si trovavano molte persone con nomi indigeni e naturalmente con formula onomastica non romana. Dunque, secondo i dati epigrafici si può concludere con grandi probabilità che *Corinium* non era municipio ma *civitas* peregrina, naturalmente con non pochi abitanti già romanizzati in posizione inferiore<sup>221</sup> o privilegiata.<sup>222</sup> Siccome a *Corinium* ritroviamo la tribù *Sergia* — la stessa della colonia *Jader* — ci pare probabile che la *civitas Corinium* era stata attribuita a *Jader* data l'importanza e la posizione centrale nella Liburnia meridionale di questa colonia.<sup>223</sup>

b) Passiamo ora a *Nedinum*. Se *Corinium* era stato attribuito a *Jader* lo stesso si deve per forza sostenere anche per *Nedinum*, perché il territorio di questa comunità si trovava tra *Jader* e *Corinium*. Ma a differenza di *Corinium* i dati epigrafici testimoniano per *Nedinum* l'esistenza di un'organizzazione municipale poiché aveva l'*ordo*,<sup>224</sup> i duoviri e gli edili.<sup>225</sup> *Nedinum* doveva essere *municipium latinum* a causa dei numerosi nomi indigeni.<sup>226</sup>

Soffermiamoci sull'iscrizione CIL 2871. Mommsen dice che è stata trovata: *in agro Iadertino in villa Camegnane Cyriaci exempla optima (Vat. Frag.) et sic, sed brevius, reliqua. Inter Nadinenses collocatur Cyriaci exemplum restitutum. Camegnanam villam novisse se querenti mihi negaverunt viri docti Zarenenses; ego in re incerta rettuli inter Nadinenses propter tribum.*<sup>227</sup> Mommsen aveva senz'altro ragione. Non dobbiamo meravigliarci se i «*viri docti*» alla fine del XIX sec. non sapevano dove si trovavano Kamenjani. In questo è riuscito appena in questi ultimi tempi dopo una minuziosa analisi M. Barada<sup>228</sup> con l'aiuto dei dati forniti da S. Antoljak.<sup>229</sup> Secondo Barada Kamenjani si trovavano sulla parte nord delle Velike Jošane, cioè circa 6 km ad ovest dell'odierno paese di Nadin, e circa 15 km ad est di *Jader*. Nell'XI se-

colo Kamenjani erano parte integrale del territorio in potere dei re croati, pertanto non è impossibile che anche nell'antichità Kamenjani non fossero appartenuti a Iader, ma a Nedinum.

Dunque l'iscrizione è stata ritrovata nei territori *confinanti* tra Nedinum e Iader.

Ancora più dà a pensare un'iscrizione fatta «*ob honorem aedilitatis*»,<sup>230</sup> L'iscrizione ci comunica che *T. Turranius L. f. Claud.* *ob honorem aedilitatis* ha innalzato il *porticum* e (insieme con i figli) la *clatra*, dunque un portico coperto e recintato che doveva servire quale punto di convegno per i commercianti ed altra gente.<sup>231</sup> Siccome il *porticum* era lungo 100 piedi e largo 20, è chiaro che la spesa era piuttosto forte. In tutta la Liburnia non troviamo un altro caso dove qualcuno soltanto per il fatto di essere diventato edile avesse eretto una costruzione che per un solo individuo rappresentava ovviamente un onere molto grave. Perché *T. Turranius* aveva trovato l'edilità tanto desiderabile e perché si era esposto ad una spesa così grossa? Ci deve pur essere una ragione specifica ed importante.

Per risolvere questo quesito forse ci sarà d'aiuto la nota iscrizione dei tempi di Antonino Pio,<sup>232</sup> dove tra l'altro si menziona che *Carni* e *Catali* erano stati attribuiti da Augusto alla colonia *Tergeste* e che sotto Antonino Pio essi avevano ottenuto il privilegio di farsi eleggere edili a *Tergeste* guadagnandosi così la cittadinanza romana: «*qui meruissent vita atque censu, per aedilitatis gradum in curiam nostram (sc. Tergestinam) admit(te)rentur ac per hoc civitatem Romanam apiscerentur*».

Se mettiamo in relazione l'edilità di *T. Turranius* con l'eccezionalmente importante informazione sulla posizione di *Carni* e *Catali* ottenuta sotto Antonino Pio, possiamo concludere che anche *T. Turranius* era divenuto edile a *Iader* e che aveva in tal modo ottenuto la cittadinanza romana.<sup>233</sup>

Ma da questi fatti non si può concludere che *Nedinum* a quei tempi avesse ottenuto lo *ius Latii*, come non significa neppure che *Carni* e *Catali* lo avessero ottenuto sotto Antonino Pio, anche se nella letteratura si possono trovare simili asserzioni.<sup>234</sup> Lo *ius Latii* indica che le persone a capo di un municipio ottenevano la cittadinanza romana, ma questo è qualcosa di più di quanto avevano ottenuto *Carni* e *Catali*, anche se c'è una certa rassomiglianza. La maggiore differenza è costituita dal fatto che *Carni* e *Catali* non erano *municipi*, ma semplici *civitates* peregrine con una determinata autonomia e con uno speciale privilegio supplementare per i membri più agiati della comunità.

C'è ancora qualcosa da notare. Nella letteratura si trova di sovente l'asserzione che le comunità attribuite non avevano i propri organi,<sup>235</sup> ma Schulten già nel 1895 aveva dimostrato il contrario,<sup>236</sup> ed è evidente che la comunità attribuita che aveva conservato l'identità corporativa o territoriale doveva avere anche degli organi per mezzo dei quali esprimeva la sua volontà, specie in questioni di minore importanza.

*Nedinum* era più tardi divenuto municipio con lo *ius Latii*, ma pro-

tabilmente era rimasto attribuito a *Iader*. Pertanto non è improbabile che lo sviluppo municipale di *Nedinum* aveva avuto le seguenti fasi:

1. Sotto Augusto *Nedinum* era una *civitas* peregrina attribuita alla colonia *Iader*.
2. Più tardi *Nedinum* otteneva il privilegio per il quale i suoi abitanti ricchi potevano essere scelti edili nella colonia *Iader* ottenendo così la cittadinanza romana.
3. Infine *Nedinum* diventava *municipium latinum*, sempre rimanendo attribuita a *Iader*.

Dunque, *Nedinum* aveva superato *Corinium* nello sviluppo municipale, ma la ragione per questo non è troppo chiara. Forse la vicinanza di *Iader* aveva permesso a *Nedinum* uno sviluppo più marcato, ma il ritardo di *Corinium* si potrebbe forse meglio spiegare con l'esistenza di estesi possedimenti dei ricchi romani.<sup>237</sup> I proprietari di tali possedimenti avevano senza dubbio una certa giurisdizione sui propri dipendenti — simile alla giurisdizione feudale del medio evo —. Questo ostacolava secondo noi in maniera determinante lo sviluppo della *civitas* sul cui territorio si trovavano i relativi possedimenti.

Come per *Corinium*, così anche per *Argyruntum* (Starigrad) si può sostenere che non era un municipio, bensì una *civitas* attribuita a *Iader*. È vero che secondo un'iscrizione *Argyruntum* aveva «ricevuto» le fortificazioni sotto Tiberio<sup>238</sup> ma ciò, come abbiamo già sottolineato, non ha un significato speciale. Molto più importante è l'iscrizione CIL 9972 che parla di *C. Iulius C.f. Sulla ob dec.* e che fa pensare ad un municipio. Siccome la persona portava il nome gentilizio *Iulius* si potrebbe pensare ad un municipio sorto sotto gli *Iulii*. Infatti Alföldi afferma che *Argyruntum* aveva ottenuto la «städtische Rechtsstellung» sotto Tiberio.<sup>239</sup> Eppure questa ci sembra una conclusione troppo affrettata soprattutto se in *Argyruntum* si vuole vedere un *municipium civium Romanorum*. Ci pare che le parole *ob dec* siano una base poco sicura per qualsiasi conclusione. Hirschfeld osserva che esse sono scritte molto malamente,<sup>240</sup> e pertanto il decurionato di *G. Iulius Sulla* ci appare abbastanza sospetto. Se proprio si vuole riconoscere l'onore decurionale alla persona in questione, allora è più che dubbio che si trattasse proprio dell'*ordo* di *Argyruntum*. Perciò Hirschfeld collegava il decurionato sunnominato con *Corinium*.<sup>241</sup> Siccome per *Corinium* nonostante le numerose iscrizioni ritrovate non abbiamo notizie di un municipio, è probabile che pure *Argyruntum* era stato attribuito a *Iader* e che il decurio del quale ci perviene la sospetta notizia appartenesse a *Iader*.

Nel medio evo una buona parte del territorio costiero situato sotto il Velebit un po' nord-ovest di *Argyruntum* veniva considerato parte del distretto di Nin (Nona),<sup>242</sup> ed è del tutto verosimile che anche nell'antichità fosse stato così. Non dovrebbe destare alcuna meraviglia che pure il territorio di *Argyruntum*, cioè il vicino territorio costiero

che si estendeva sotto il Velebit fino a *Corinium* fosse stato attribuito alla colonia *Jader*. Appunto perciò ci sembra che pure *Clambetae*, località il cui nome è conosciuto in base alla carta di Peutinger, probabilmente oggi Cvijina Gradina vicina all'odierna Kruševo, a nord di *Corinium* e a sud di *Tedanius* (Zrmanja) possa essere aggiunta alle località attribuite alla colonia *Jader* perché la posizione geografica di *Clambetae* ai piedi del Velebit tra *Argyruntum* e *Corinium* rappresenta il legame tra queste comunità.

Le iscrizioni trovate a *Clambetae* contengono nomi<sup>243</sup> tipicamente indigeni e il nome di un veterano con la tribù *Sergia*.<sup>244</sup> Anche questo parla in favore della nostra tesi, cioè che si trattava di una *civitas* che era attribuita a *Jader*. Come per *Corinium* neppure per *Clambetae* abbiamo dati che fosse mai stata *municipium latinum* e quantomeno *municipium civium Romanorum*.<sup>245</sup>

#### E. Altre comunità della Liburnia

Delle rimanenti comunità liburniche nominate da Plinio il materiale epigrafico disponibile è esiguo o inesistente e pertanto non si può trarre alcuna conclusione in relazione alla municipalizzazione delle singole comunità.

Per *Tarsatica* sappiamo che aveva l'*ordo* ed i magistrati.<sup>246</sup> Questi dati sono dell'inizio del II secolo.<sup>247</sup> Degrossi ha probabilmente ragione quando dice che *Tarsatica* era *municipium latinum*.<sup>248</sup> Non è impossibile che *Tarsatica* appartenesse alla tribù *Sergia*, ma neanche questo è certo.<sup>249</sup>

Per *Begium*<sup>250</sup> (Plinio: *Vegium*) abbiamo notizie di due persone, padre e figlio con la tribù *Sergia*, ed il figlio secondo l'iscrizione era decurione.<sup>251</sup> Questo forse farebbe pensare al *Latium maius*, ma i dati sono troppo scarsi per qualcosa di più di una mera possibilità.

Per *Ortoplinia* sappiamo soltanto che era una specie di comunità, ma non sappiamo quale.<sup>252</sup> Di *oppidum Gissa* non sappiamo neppure tanto, ma almeno è certo che era un paese sull'isola di Pag (Pago).<sup>253</sup> La *Colentum insula* è forse l'isola Murter,<sup>254</sup> ma neppure di questa abbiamo notizie. Lo stesso vale per l'*oppidum Fortunata*.<sup>255</sup>

La *civitas Pasini* nominata da Plinio secondo alcuni doveva essere collegata al *municip(ium) Pazina[tium]* del CIL 8783 e con l'odierna Padjine che si trova circa 15 km. a nord di *Burnum*.

Altri invece leggono: *municipp. Azina[tium]* e lo mettono in relazione col CIL 8762 (*C. Val[...]*f. *Azinas Proclus*). Ci sono alcune notizie anche sulla comunità *Ansium* che era limitrofa con *Corinium* vicino a *Clambetae*<sup>256</sup> e che forse si può collegare col dato del CIL 2887 (*A. Saufeius P. f. Ca[m E]max (?) Ansio miles*). È chiaro che dati così poco chiari e poco attendibili non possono esserci d'aiuto nello studio della municipalizzazione delle comunità liburniche.<sup>257</sup>

## 5. Sintesi

Nella Liburnia meridionale nella seconda metà del I secolo a.C. Roma fondava il suo potere su queste basi:

Il centro dell'avanzamento militare e commerciale era senza dubbio la colonia *Jader*. Tra le *civitates* liburniche la colonia *Jader* come isola romana godeva del totale appoggio di Roma e perciò le erano stati attribuiti i territori di *Argyruntum*, *Corinium*, *Clambetae* e *Nedinum*.<sup>258</sup>

Ad oriente della Liburnia meridionale il campo di *Burnum* custodiva con forze militari i territori pacificati e serviva di base per l'ulteriore penetrazione verso l'interno.

Nell'interno della Liburnia meridionale si trovavano le comunità liburniche con determinati privilegi, per i quali possiamo soltanto indovinare la ragione. *Asseria* godeva del desiderabile privilegio dell'immunità dal pagamento dell'imposta fondiaria, mentre *Varvaria* ed *Alveria* erano state organizzate come *municipia latina*.

Già verso la fine del I secolo a.C. *Aenona* aveva ottenuto la posizione di *municipium latinum* e non è improbabile che contemporaneamente le erano stati attribuiti il territorio di *Gissa* ed un tratto del territorio costiero sotto il *Velebit*. Anche *Scardona* aveva ottenuto lo stesso privilegio. Può darsi che le siano state attribuite le vicine *civitates* di *Burnistae*, *Stulpini*<sup>259</sup> (a nord di *Burnum*, almeno secondo i dati poco chiari di Tolomeo), *Olbonienses*<sup>260</sup> (probabilmente nelle vicinanze di *Stulpini*) e *Lacinienses*<sup>261</sup> (a sud-ovest di *Scardona*?). La sede amministrativa della Liburnia si trovava altresì a *Scardona*.

Verso la metà del I secolo d.C. la *civitas Asseria* ottenne la posizione di *municipium latinum*, e ben presto anche la *civitas Nedinum* la quale però probabilmente rimaneva attribuita a *Jader*. Infine, all'inizio del II secolo anche *Burnum* diveniva *municipium latinum*.

Questo è l'incerto ma non del tutto improbabile sviluppo della municipalizzazione delle comunità della Liburnia meridionale.

Ancora qualche cenno alla Liburnia settentrionale. Qui, il modo della municipalizzazione purtroppo rimane quasi del tutto oscuro. Non soltanto perché di *Tarsatica* e di *Lopsica* non sappiamo press'a poco nulla, ma anche perché è molto strano che *Alvona* era divenuta *municipium latinum* appena nel II secolo, mentre *Flanona* lo era diventata già verso la seconda metà del I secolo a.C. Forse *Flanona* aveva un ruolo importante nella Liburnia settentrionale come l'aveva nel meridione *Aenona*? Forse *Alvona* era stata attribuita a *Flanona* finché la prima non ottenne l'organizzazione municipale? Ma queste sono soltanto supposizioni. Perché *Arba* fu così presto e fortemente romanizzata? C'è qualche somiglianza colla posizione specifica di *Scardona* nella Liburnia meridionale? In quanto a *Curicum* e *Fulfin(ium)*, non è improbabile che siano divenuti *municipia latina* sotto i Flavi, ma le prove per tale asserzione non sono troppo fondate. *Apsorus* e *Crexi* erano probabilmente due *municipia latina*, ma forse si trattava di un unico *municipium latinum*, e neppure è impossibile che ne fossero tre o quattro. Il ruolo della co-

lonia *Senia* è poco chiaro. È vero che l'idea che *Senia* abbia avuto nella Liburnia settentrionale il ruolo che *Jader* aveva in quella meridionale — cioè di essere il centro romano con *civitates* attribuite — è molto attraente poiché si potrebbe così spiegare l'apparizione della tribù *Sergia* nelle vicine comunità liburniche continentali, ma la presenza della tribù *Sergia* non è certa né in *Senia* e neppure in *Tarsatica* ma soltanto a *Begium* (*Vegium*). Nondimeno nella Liburnia settentrionale si può intravedere lo sviluppo simile a quello nella Liburnia meridionale: esisteva una colonia (a nord *Senia*, a sud *Jader*) colla tribù *Sergia* che radunava un determinato numero di comunità attribuite (a nord *Tarsatica*, a sud *Corinium*) sembra che esistevano i *municipia latina* con il *Latium maius* (a nord *Arba*, a sud *Scardona*), e con il *Latium minus* (a nord *Flanona* e *Lopsica*, a sud *Aenona* e *Varvaria*), mentre nella parte centrale dei territori si possono trovare le oasi con l'immunità (a nord *Curicum* e *Fulfinum*, a sud *Asseria*), e che già nella metà del I secolo altre *civitates* ottenevano lo *ius Latii* (a nord *Absortium* e *Crexi*, a sud *Nedinum*). Alcune *civitates* a causa dei grandi possedimenti ottenevano la posizione di *municipium latinum* molto più tardi (*Alvona* a nord) oppure non l'ottenevano affatto (*Corinium* a sud). La rassomiglianza è in ogni caso abbastanza attraente.

Il quadro dello sviluppo della municipalizzazione delle comunità liburniche che abbiamo cercato di dimostrare in questo studio si distingue sostanzialmente da quello proposto nel 1961 da Alföldi. La differenza fondamentale tra il punto di vista di Alföldi ed il nostro è che Alföldi difende la tesi di una assai veloce creazione dei municipi nella Liburnia, cosicché secondo Alföldi la municipalizzazione della Liburnia con qualche piccola eccezione era terminata sotto Claudio. Inoltre Alföldi non prende in considerazione l'esistenza dei *municipia latina* nella Liburnia, ed in questo senso la sua posizione è molto più radicale di quella dello stesso Mommsen. Noi abbiamo tentato di dimostrare che la municipalizzazione delle comunità liburniche procedeva molto più lentamente e che l'unica forma di tale municipalizzazione era il *municipium latinum*, non tenendo conto, naturalmente, delle colonie.

#### V. COME OTTENEVANO LA CITTADINANZA ROMANA I PEREGRINI AL SERVIZIO DEI ROMANI

L'espansione di Roma non era stata una semplice espansione di uno stato a danni di altri seguita da una veloce imposizione di forme organizzative e diritto civile del vincitore. L'espansione di Roma deve essere compresa come una presa di potere e di beni da parte di un determinato numero di potenti famiglie romane. Queste famiglie si appropriavano di enormi ricchezze nei territori conquistati, cosicché nelle provincie si formava in tal modo una nuova specie di «clientela». Questa «clientela» occupava vari posti nella società, da amministratori di

grandi possedimenti e commercianti fino a semplici artigiani e contadini. Trovandosi in una posizione subordinata ai ricchi potenti romani essi entravano nella loro «familia» ottenendo poi anche la cittadinanza romana. Così nascevano tanti *Calpurnii, Vibii, Vipsanii, Octavii, Gavilii, Aquilii, Ceionii* e naturalmente anche *Iulii*.<sup>262</sup> In che modo questa «clientela» otteneva la cittadinanza romana?

È noto che lo schiavo romano otteneva molto facilmente la cittadinanza romana. Era sufficiente la dichiarazione del padrone dello schiavo dinnanzi al magistrato (*manumissio vindicta*) o nel testamento (*manumissio testamento*)<sup>263</sup> per far diventare lo schiavo cittadino romano anche se egli dopo la liberazione dipendeva dall'ex padrone, ora patrono, e anche se nel diritto pubblico aveva minori diritti, specialmente dopo Augusto.<sup>264</sup> Eppure il liberto era cittadino romano che, se arricchitosi poteva ottenere per sé e per i propri discendenti una notevole posizione sociale. Al contrario, il peregrino poteva ottenere la cittadinanza romana secondo la dottrina prevalente soltanto tramite l'assemblea popolare romana o con decreto imperiale.<sup>265</sup>

Da Mommsen in poi si tenta di spiegare questa notevole e poco ragionevole differenza in vari modi ma senza successo. La spiegazione di Mommsen è quella che gode di maggior prestigio. Egli afferma che nella *manumissio censu* o *vindicta* la benevole collusione dei magistrati permetteva l'effettuazione dell'intenzione del padrone, e che la *manumissio testamento* è di data un po' più recente. Questa teoria ha subito molte e ben fondate critiche, ma le altre soluzioni proposte sono ancor meno convincenti.<sup>266</sup> La differenza tra la generosità verso gli schiavi e l'atteggiamento negativo verso i peregrini non era un problema insignificante ma un fenomeno quotidiano che nei suoi vari aspetti doveva essere insopportabile. Se un Romano aveva due amministratori, uno schiavo ed uno un distinto peregrino del luogo, egli ed il suo amministratore peregrino avrebbero dovuto percepire l'insopportabile, e perché no, anche irragionevole discriminazione del peregrino: il Romano poteva con un suo atto privato liberare l'amministratore schiavo e conferirgli la cittadinanza romana, mentre per l'amministratore peregrino si doveva attendere il risultato della votazione nell'assemblea popolare o la decisione dell'imperatore. Anche se supponiamo che la votazione nell'assemblea popolare fosse una mera formalità non risolviamo il problema, anzi, l'assemblea romana non poteva che sentire una profonda avversione per le noiose, formalistiche e interminabili ammissioni di tanti peregrini tra i cittadini romani.<sup>267</sup> Per la stessa ragione anche la procedura burocratica dell'imperatore per tanti singoli peregrini ci pare poco probabile.

È impossibile che i Romani non avessero trovato un mezzo più semplice mediante il quale avrebbero potuto premiare i peregrini al loro servizio col conferimento della cittadinanza romana. D'altro canto è chiaro che questo mezzo doveva essere almeno altrettanto semplice come quello che valeva per gli schiavi. Secondo il nostro punto di vista

nel diritto romano esisteva davvero un rapporto di potestà sulla persona che non era in schiavitù e che permetteva il conferimento della cittadinanza romana mediante disposizioni private dell'avente la potestà. Ci riferiamo al rapporto *in mancipio alicuius esse*<sup>268</sup> che generalmente nella letteratura viene illustrato come potere che un cittadino romano esercita sulla persona *alieni iuris* entrata in suo potere mediante la *mancipatio*, in linea di massima *dicis gratia*.<sup>269</sup> Però la persona *alieni iuris* che si trovava *in mancipio* non doveva essere cittadino romano, ma poteva essere anche peregrino. Da Livio<sup>270</sup> sappiamo che a causa di certe truffe effettuate dai Latini con presunte vendite dei propri figli ai Romani a condizione che questi venissero più tardi liberati ed ottenessero così la cittadinanza romana, il senato romano aveva deciso nell'anno 177 a.C. *ut ius iurandum daret* (sc. il *manumissor* romano di una persona non romana *in mancipio*) *qui eum manumitteret, civitatis mutandae causa manu non mitteretur; qui id non iuraret, eum manumittendum non censuerunt* (sc. *dictator, consul, ecc.*). Ci pare indubbio che il caso descritto da Livio si poteva riferire ad un qualunque peregrino *in mancipio*, e non soltanto ai figli in potestà dei Latini. Anzi, non vediamo alcuna ragione per limitarlo al peregrino *alieni iuris* perché la posizione di tali persone in una *civitas* straniera ovviamente non aveva alcuna importanza per il diritto romano. In ogni caso, secondo Livio i peregrini *in mancipio* potevano essere liberati dai loro patroni Romani e divenire così cittadini romani. Aggiungiamo che la liberazione della persona *in mancipio* veniva effettuata *vindicta, censu e testamento*, dunque nello stesso modo come per gli schiavi.<sup>271</sup> Senza dubbio Karlowa ha ragione quando afferma che la persona liberata dal *mancipio* riceveva il nome dal proprio manomissore.<sup>272</sup> Questo naturalmente non valeva più ai tempi di Gaio, dato che allora il rapporto *in mancipio* era divenuto una forma giuridica priva di senso. Prima di Gaio, nel I secolo d.C. e forse anche all'inizio del II secolo, il rapporto *in mancipio alicuius esse* doveva avere conservato la piena vitalità perché in caso contrario Gaio non lo avrebbe nominato in tanti posti e tanto spesso,<sup>273</sup> e non lo si ritroverebbe nelle *Epitomae Ulpiani*,<sup>274</sup> nei *Fragmenta Vaticana*,<sup>275</sup> nel Valerio Probo<sup>276</sup> e nella *Lex Salpensana*.<sup>277</sup>

Il peregrino *manumissus e mancipio* diventava dunque cittadino romano, riceveva il nome del suo quasi patrono, e nel diritto civile probabilmente si trovava in posizione migliore del *manumissus e servitute*.<sup>278</sup>

Dunque, a nostro parere con il rapporto giuridico *in mancipio esse* si può parzialmente spiegare l'eccezionale numero di persone con la cittadinanza romana che nel principato portavano i gentilizi di *Calpurnius, Vibius, Vipsanius* ecc. e naturalmente di *Iulius*. Le ricche famiglie romane possedevano nelle provincie enormi ricchezze in terreni, ed erano circondate da una specie di clientela<sup>279</sup> che era tanto più fedele a loro in quanto per la propria ascesa sociale doveva ringraziare soltanto i propri quasi patroni. Perciò un provinciale abile e ricco che era ancora peregrino non doveva scegliere l'incerto e pericoloso mestiere di soldato

per sfondare o con le proprie forze arrivare ai vertici locali. Entrando al servizio di una potente famiglia romana egli poteva sperare che dopo essersi mostrato degno di fiducia avrebbe ottenuto la cittadinanza romana nel modo già esposto.

Nei tempi successivi gli imperatori non permettevano questa specie di «clientela» intorno a singole ricche famiglie romane, cosa che Augusto ed i suoi primi eredi concedevano ai loro collaboratori e probabilmente anche a qualche famiglia romana che sapeva con molta abilità adattarsi alla nuova realtà. Agli imperatori che vennero più tardi sembrava inconcepibile che un'altra persona all'infuori dell'imperatore potesse avere intorno a sé un numero considerevole di membri di «famiglia», poiché un simile raggruppamento rappresentava sempre una fonte di pericolo. Pertanto nel tardo principato si nota un numero enorme di *Aelii*, *Aurelii*, *Septimii* ecc. Questo sarà d'altronde il motivo per cui il rapporto *in mancipio esse* aveva cessato di vivere come un reale istituto giuridico ed era diventato una mera formalità.

La comparizione di un alto numero di *Iulii* in un determinato territorio significa dunque che i membri di questa stirpe imperiale avevano dei vasti possedimenti o altri notevoli interessi in questo territorio. Così si può spiegare in gran parte anche l'apparizione degli *Iulii* in *Corinium*, *Asseria* ed in alcune altre comunità della Liburnia.

*Traduzione di A. M. Braut.*

## NOTE:

<sup>1</sup> Plinio enumera le comunità liburniche:

a) nella *Naturalis historia* III, 19, 130 dove, dopo l'enumerazione delle città più importanti dell'interno della decima regione dell'Italia prosegue così: *Dein quos scrupulosius dicere non attineat, Alutrenses, Asseriates, Flamonenses Vanienses et ali(i) cognomine Carici, Foroiulienses cognomine Transpadani, Foretani, Nedinates, Quarqueni, Tarvisani, Togienses, Varvari.* (Per alleggerire il testo da inutili ripetizioni citeremo in seguito la *Naturalis historia* pliniana soltanto con i numeri dei libri e dei paragrafi, p. es. III, 19, 130. L'edizione normalmente usata in questo saggio è quella di IAN-MAYHOFF, C. Plini Secundi *Naturalis historiae libri XXXVII*, Lipsiae 1906).

b) nel III, 21, 139 e 140 dove egli descrive la Liburnia. Nel III, 21, 139 Plinio dice tra l'altro che l'intera Liburnia forma un *conventus* con sede a Scardona: *Conventum Scardonitanum petunt Iapodes et Liburnorum civitates XIII e quibus Lacinienses, Stulpinus, Burnistas, Olbonenses nominare non piget*, e prosegue così: *Ius Italicum habent eo conventu Alutae, Flanates (...)* Lopsi, Varvarini; *immunesque Asseriates et ex insulis Fertinates, Curictae.* Poi nel III, 21, 140 continua: *Caeterum per oram oppida (...)* Alvona, Flanova, Tarsatica, Senia, Lopsica, Ortoplinia, Vegium, Argyrunthum, Corinium, Aenona, civitas Pasini (...). *Insulae eius sinus cum oppidis praeter supra significatas Absortium, Arba, Crexi, Gissa, Fortunata. Sursus in continente colonia Iader (...), Colentum insula.*

<sup>2</sup> A. v. PREMERSTEIN, *Bevorrechtete Gemeinden Liburniens in den Städtelisten des Plinius, Strena Buliciana, Zagreb-Split 1924, 204*: im wesentlichen also alle jene Gemeinden, die Plinius nicht mit seinen sonstigen Hilfsmitteln an besonderer Stelle unterzubringen vermochte.

<sup>3</sup> G. ALFÖLDI, *Municipes tibériens et claudiens en Liburnie, Epigraphica XXIII, 1961, 62.* Diversamente, G. ALFÖLDI, *Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien, Budapest 1965, 89.*

<sup>4</sup> Cfr. E. POLASCHEK, *Aquileia und die nordöstliche Grenze Italiens, Studi Aquileiesi 1953, 39.*

<sup>5</sup> F. QUAI, *La sede episcopale del Forum Iulium Carnicum, Udine 1973, 100-101*; R. F. ROSSI, *Epigrafia romana di Cividale, Studi Cividalesi, Udine 1975, 24.*

<sup>6</sup> Ma per i *Varvari* cfr. i dubbi di G. RADKE, *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (= RE) VIII A (1958), 418.* Secondo FLUSS, *RE XVI (1935), 2175*, i *Neditae* delle iscrizioni non sono identici ai *Nedinates* di Plinio. Cfr. anche FLUSS, *RE XVI (1935), 2172.*

<sup>7</sup> Cfr. W. KUBITSCHKEK, *De Romanorum tribuum origine ac propagatione, Abhandl. des arch.-epigr. Sem. der Univ. Wien III, 1882, 84*; DETLEFSEN nel 1886 (cit. PREMERSTEIN, *Bevorrechtete Gemeinden...*, 207); ALFÖLDI, *Municipes tibériens...*, 62; *Bevölkerung...*, 88; J. J. WILKES, *Dalmatia, London 1969, 487.*

<sup>8</sup> PREMERSTEIN, *RE, X (1919), 1250*; *Bevorrechtete Gemeinden...*, 207; seguito da KORNEMANN, *RE XVI (1935), 596*; POLASCHEK, *Aquileia...*, 40; A. DEGRASSI, *Il confine nord-orientale dell'Italia romana, Bern 1954, 85.*

<sup>9</sup> PREMERSTEIN, *Bevorrechtete Gemeinden...*, 204. Forse gli *Alutrenses* non sono né gli *Alvonenses* né gli *Alutae = Alveritae*, ma gli appartenenti alla comunità *Aluon* Ἀλοῦον menzionata da Tolomeo nell'interno dell'Istria a sud-est di *Piquentum* e a nord-ovest di *Albona* (Tolomeo III, 1, 24: πόλεις δὲ εἰσὶ μεσόγειοι τῆς μὲν Ἰστρίας Πούκινον, Πικουέντον, Ἀλοῦον forse l'odierna Pićan (Pedena). Questo era un certo tempo anche l'opinione di DEGRASSI (*Inscriptiones Italiae*, vol. X, Regio X, Fasc. III, *Histria Septemtrionalis*, Roma 1936, 85). Degrassi ha poi abbandonato que-

st'ipotesi, e, d'accordo con l'opinione prevalente, sostenuto che Aluon è Alvona e che Tolomeo menzionò due volte la stessa città (Il confine..., 76). Cfr. anche L. BOSIO, L'Istria nella descrizione della Tabula Peutingeriana, Atti e memorie della società istriana della storia patria (= AMSI) XXII della n.s. LXXIV, 1974, 82: Tolomeo «sembra contraddirsi» menzionando Ἀλοῦωνα e Ἀλοῦον. Nondimeno ci pare che la possibilità di due città con nomi molto simili, Alvona e Alvon, non è da scartare a limine.

10 V. p. es. POLASCHEK, RE VI A (1937), 1667.

11 WEISS, RE VI (1909), 2583 ha ragione quando dice che i Foretani sono «Gemeinde in Venetien».

11a Cfr. p. es. J. BELOCH, Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt, 1886, 323 = La popolazione del mondo greco-romano nella Biblioteca di storia economica IV, Milano 1909, 308: i Foretani (= Fertinates?).

12 Corpus Inscriptionum Latinarum (= CIL), vol. III, Berolini ed. TH. MUMMSEN, 1873, p. 398. In seguito, il terzo volume del CIL sarà citato senza il numero del volume. Il Supplementum dello stesso volume è stato pubblicato nel 1902 da TH. MOMMSEN, C. HIRSCHFELD, A. DOMASZEWSKI.

13 PREMERSTEIN, Bevorrechtete Gemeinden..., 206.

14 V. ALFÖLDI, Municipés tibériens..., 60; Bevölkerung..., 70, 74; WILKES, Dalmatia..., 487.

15 ALFÖLDI, Municipés tibériens..., 60.

16 ALFÖLDI, Bevölkerung..., 69-70.

17 WILKES, Dalmatia..., 487.

18 PREMERSTEIN, Bevorrechtete Gemeinden..., 206 con lett.

19 PREMERSTEIN, Bevorrechtete Gemeinden..., 205.

20 D. DETLEFSEN, Das Pomerium Roms und die Grenzen Italiens, Hermes XXI, 1886, 544-545 seguito da WEISS, RE VI, 2503.

21 M. PAVAN, Ricerche sulla provincia romana di Dalmazia, Venezia 1958, 107.

22 PREMERSTEIN, Bevorrechtete Gemeinden..., 206.

23 CIL, V, 60.

24 III, 21, 129.

25 Editio Berolinensis I, 1866 e Die geographischen Bücher der Naturalis historia des C. Plinius Sec., Berlin 1904.

26 III, 19, 129.

27 III, 19, 114. Cfr. III, 17, 109: *Trebulani qui cognominantur Mutuesci et qui Suffenates*.

28 Come abbiamo accennato nel testo, Premestein nel 1924 sperava nel chiarimento di questi problemi soltanto tramite nuove scoperte. Forse sarebbe lecito pensare ad una scoperta del 1938. Pensiamo alle iscrizioni confinarie tra le comunità di Bellunati e Iulienses (E. GHISLANZONI, Iscrizioni confinarie incise su roccia scoperte nel Bellunese, «Athenaeum» N.S. XVI, 1938, 278 s.). Si ritiene che gli *Iulienses* di queste iscrizioni fossero gli *Iulienses Carnorum*. V. p. es. DEGRASSI, il confine..., 42-43, dove sono indicati anche lavori di altri studiosi; R. CESSI, Da Roma a Bisanzio, Storia di Venezia I, Venezia 1957, 260; F. QUAI, La sede episcopale..., 17, 19, ma anche gli autori che aderiscono a questa tesi, p. es. G. BRUSIN, I monumenti romani e paleocristiani, Storia di Venezia I, 405-6 sono costretti ad ammettere «l'enorme distanza e difficoltà di raggiungere attraverso alti passi di montagna tale confine». Forse aveva ragione Mommmsen, il quale a causa di un'iscrizione (CIL, V, 8801) trovata vicino a Pieve di Cadore credeva all'esistenza di un'ignota comunità. Pare che i *Catubri* di questa comunità erano ancora nel III secolo documentati come una comunità autonoma (Notizie degli scavi 1888, p. 408). Ci pare probabile che i *Larnienses Iuli cognomine Curici* non siano altro che gli *Iulienses* a nord di Belluno.

29 KUBITSCHKEK, De Romanorum..., 81 s.; Imperium Romanum tributim descriptum 1889, 105; Dalmatinische Notizen, Strena Buliciana, Zagreb-Split 1924, 213.

30 POLASCHEK, Aquileia..., 35.

31 R. THOMSEN, The Italc Regions, Kopenhagen 1947, 28, seguito da A. N.

SILVERWYN WHITE, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973<sup>2</sup>, 318, Cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* IV, 2, 1975, 759.

<sup>32</sup> DEGRASSI, *Il confine...*, 94-100. Sottolineiamo che le teorie di Kubitschek, Thomsen, Polaschek, Degrassi, Alföldi ecc. si basano tutte sulla presupposta ripetizione delle stesse comunità liburniche nella decima regione dell'Italia e nella Liburnia e sull'eguale trattamento di tutti gli elenchi pliniani. Cercando ad ogni costo di spiegare le ripetizioni che in realtà non esistono (p. es. i *Flamonienses Vanienses* ed i *Flanates*, i *Foretani* ed i *Fertinates*, ecc.) si è costretti non soltanto ad affermare le eccezioni (p. es. dei *Lopsi* nella decima regione, ecc. ecc.) del più completo parallelismo tra gli elenchi, ma anche a costruire teorie poco accettabili (cfr. DEGRASSI, *Il confine...*, 100).

Dunque le nostre confutazioni nel testo sono meno importanti dell'analisi precedente sull'identificazione delle comunità nell'interno della decima regione e della constatazione del significato specifico dell'elenco delle comunità privilegiate nel III, 21, 139.

<sup>33</sup> POLASCHEK, RE VI A, 1667-1668.

<sup>34</sup> Cfr. ALFÖLDI, *Bevölkerung...*, 89; *Municipes...*, 60.

<sup>35</sup> Cfr. BELOCH, *Die Bevölkerung...*, 323-325 (trad. ital. 308-309), secondo il quale la *discriptio* è stata scritta ai tempi di Augusto dopo il 25 a.C. e le fonti pliniane per la descrizione delle provincie negli ultimi anni di Claudio e ai tempi di Nerone. V. anche ALFÖLDI, *Bevölkerung...*, 70 ss., secondo il quale il III, 19, 130 è dai tempi di Augusto ed il III, 21, 139, 140 in ogni caso prima di Claudio, dai tempi di Tiberio o forse Caligola.

<sup>36</sup> DETLEFSEN, *Die Anordnung...*, 31.

<sup>37</sup> Cfr. la recensione breve, ma sottile di DEGRASSI nel AMSI n.s. IV, 1956, 183-185 = *Scritti vari di antichità* 4, Trieste 1971, 281-283.

<sup>38</sup> PREMIERSTEIN, RE X, 1246-1247.

<sup>39</sup> La nostra tesi presume che la *discriptio Italiae* (III, 6, 46: (...) *necessarium est auctorem nos Divum Augustum secuturos discriptionemque ab eo factam Italiae* ecc.) sia stata fatta prima dello spostamento del confine dell'Italia fino all'*Arsia*. Questa ipotesi ci sembra bene basata sul modo maldestro col quale l'Istria fu aggiunta alla decima regione. Secondo alcuni la divisione dell'Italia nelle undici regioni è stata fatta contemporaneamente all'estensione dell'Italia da *Formio* ad *Arsia*. V. p. es. MOMMSEN CIL, V, 1; H. NISSEN, *Italische Landeskunde* I, 1883, 81 — ma senza argomenti. Mommsen pensava che il confine sia stato spostato avanti nel 12 a.C., mentre secondo Nissen questo accadde appena nel 13-14 d.C. Ma v. già BELOCH, *Die Bevölkerung...*, 323 = *La popolazione...*, 309. Secondo L. PARETI, *Storia di Roma e del mondo Romano* IV, Torino 1955, 564 la divisione dell'Italia nelle undici regioni avvenne nell'8 a.C. La discussione di questo problema oltrepassa i limiti del nostro lavoro. Per il nostro compito basta l'accenno all'opinione prevalente (così la chiama anche DEGRASSI, *Il confine*, 56) secondo la quale il confine è stato spostato ad *Arsia* nel 13-14 d.C. (Così, accanto Nissen D. DETLEFSEN, *Ursprung, Einrichtung und Bedeutung der Karte Agrippas, Sieglin Quellen und Forschungen*, Berlin 1906, 28 s.). POLASCHEK, *Aquileia...*, 35 s. invece asserisce che lo spostamento accadde nel 4-5 d.C.; DEGRASSI, *il Confine...*, 59: tra il 18 ed il 12 a.C.; F. LASSERRE, *Strabon*, Tome III, Paris 1967, 197 è indeciso tra l'opinione prevalente e quella di Degrassi; B. ANDREAE nel DTV-Lexikon der Antike, *Geschichte* 2, 1971, 145: nel 42 a.C.; G. RADKE, in *Der kleine Pauly* (= DKP), 2, 1967, 1484: nel 41 a.C. ecc. ecc.). Dunque i dati tratti dalla *discriptio* da parte di Plinio devono provenire da un periodo anteriore, ma probabilmente non prima del 25 a.C., poiché in quell'anno fu fondata *Augusta Praetoria Salassarum*, che Plinio conosce (III, 17, 123; per l'anno della fondazione v. p. es. E. MAYER, DKP, 1, 1964, 737).

<sup>40</sup> TH. MOMMSEN, *Die italischen Regionen*, *Festschrift H. Kiepert* 1898, 103 = *Gesammelte Schriften* V, 277. Mommsen si esprime in maniera abbastanza strana: *Dass einige im inneren Histrien, wie die Varvaren bei Plinius sowohl in der elften Region Italiens wie bei Illyricum aufgeführt werden, ist bei der Theilung Histriens zwischen Italien und Illyricum leicht erklärlich.*

<sup>41</sup> È oltremodo interessante seguire lo sviluppo dell'interpretazione di questo elenco. Secondo Kubitschek, il quale affermava che la Liburnia faceva parte dell'Italia dal 42 a.C., le comunità di questo elenco avevano ottenuto lo *ius Italicum*; soltanto gli

*Asseriates* gli creavano qualche difficoltà. Veramente con un po' di buona volontà questo elenco si potrebbe spiegare anche in questa maniera e l'«*immunesque Asseriates*» potrebbe essere soltanto un'inserzione la quale si può poi cercare di chiarire in qualche modo (KUBITSCHKEK, *De Romanorum...*, 81 s.; *Imperium Romanum...*, 105; *Dalmatinische Notizen...*, 212 s.). Dunque, secondo Kubitschek anche i *Fertinates* ed i *Curictae* erano iuris Italici. Parecchi studiosi hanno accolto questa interpretazione (cfr. BELOCH, *Die Bevölkerung...*, 333, trad. ital. 316; PATSCH, *RE IV*, 1901, 1835; PAVAN, *Ricerche*, 79; J. FITZ, *DKP 1*, 1343). E nondimeno è abbastanza chiaro che una simile interpretazione è forzata. Plinio evidentemente voleva dire che *Alutae*, *Flanates*, *Lopsi* e *Varvarini* avevano lo *ius Italicum* e che *Asseriates*, *Fertinates* e *Curictae* erano *immunes*. Già nel 1919 PREMIERSTEIN lo disse in maniera piuttosto discreta menzionando nell'interpretazione del III, 21, 139 nella *RE X*, 1246 accanto alle comunità con lo *ius Italicum* anche le comunità con l'*immunitas* in plurale (!) e menzionando gli *Asseriates* soltanto come un esempio (!). Siccome Premierstein non desiderava un'aperta e spiacevole discussione con Kubitschek, nella pagina seguente (1247) aggiungeva: *Vielleicht hat übrigens W. Kubitschek recht, wenn er diese eigentümliche Rechtslage der liburnischen Gemeinden darauf zurückführt, dass Gallia Transpadana (...) bis in die Gegend von Jader (Zara) sich erstreckt hätte.* PREMIERSTEIN tornava ancora una volta sulla stessa questione, ma in una maniera più esplicita. Nel 1924 nel suo saggio *Berovverchtete Gemeinden...*, 205 egli ha apertamente detto che con gli *Asseriates* comincia un nuovo elenco delle comunità con l'*immunitas*, che queste comunità secondo Plinio non avevano lo *ius Italicum* e che questo si vede già dalla forte punteggiatura sul manoscritto dopo i *Varvarini*, la quale senza dubbio divide le comunità con lo *ius Italicum* dalle comunità seguenti. Nelle frasi finali dello studio (p. 208) voleva in modo molto corretto sottolineare che non è più d'accordo con Kubitschek: *das zeitliche Verhältnis der beiden Listen (sc. III, 19, 130 e III, 21, 139), die besondere Rechtslage, namentlich die von W. Kubitschek (...) angenommene Zugehörigkeit der von Plinius verzeichneten Gemeinden zu Italien können (...) nicht erörtert werden.* Negli anni seguenti diveniva sempre più chiaro che Premierstein aveva ragione. E mentre DEGRASSI ancora nel 1929-1930 aderiva alla teoria di Kubitschek, lo stesso studioso nel suo lavoro *Il confine...*, 85 dice chiaramente che *Curictae* e *Fertinates* nel III, 21, 139 erano soltanto *immunes* e che non avevano lo *ius Italicum* e che la teoria di Kubitschek nel suo insieme non lo soddisfa più. Oggidì l'interpretazione di Premierstein è senz'altro prevalente. V. ALFÖLDI, *Bevölkerung...*, 69, 70; WILKES, *Dalmatia...*, 487.

42 Accenniamo brevemente ai problemi più importanti collegati con lo *ius Italicum*:

1. L'estensione dei rapporti del diritto privato valevoli per l'Italia, p. es. l'inalienabilità dei fondi dotali. V. per ultimo G. I. LUZZATTO, *Appunti sullo ius Italicum*, *Revue internationale des Droits de l'Antiquité*, T. 5, *Mélanges Fernand De Visscher IV*, 1950, 86 con letteratura.
2. L'eventuale indipendenza dal potere del governatore provinciale. Contro l'indipendenza cfr. J. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung I*, Leipzig 1881<sup>2</sup>, 90, recentemente anche A. N. SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship*, 320; DE MARTINO, *Storia...*, 762 ss.; per l'indipendenza PREMIERSTEIN, *RE X*, 1249-1250; D. SIMON, *DKP (1969)*, 14 resta indeciso.
3. L'esenzione dall'imposta sul suolo, *tributum soli* (H. SIBER, *Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung*, Lahr 1952, 250) o anche dall'imposta personale, *tributum capitis* (C. JULLIAN, *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines III*, 1 (1900), 746). F. VITTINGHOFF, *Römische Stadtrechtsformen der Kaiserzeit*, *Zeitschrift der Savigny Stiftung, Romanistische Abteilung*, 68, 1951, 465 s. resta indeciso.
4. L'esistenza dello *ius Italicum* personale. Cfr. J. TRIANTAPHYLLOPOULOS, *Ius Italicum personnel*, *IURA XIV*, 1963, 109-138, senza contare Sigonio del XVI sec., combattuto con successo da F. C. VON SAVIGNY, *Über das Ius Italicum*, *Vermischte Schriften I*, Berlin 1850, 29 s.
5. La statua di Marsia come simbolo dello *ius Italicum*. Cfr. per ultimo J. PAOLI, *Marsyas et le «ius Italicum»*, *Mélanges d'archéologie et d'histoire LV* 1938, ma senza eco positiva.
6. Il momento dell'apparizione dello *ius Italicum*; per l'opinione prevalente: sotto Augusto (p. es. LUZZATTO, *Appunti...*, 105; per gli altri appena verso la fine della reggenza dei Flavi (p. es. F. T. HINRICHS, *Die Geschichte der gromatischen Institutionen*,

Wiesbaden 1974, 154). Un breve riassunto v. in W. LANGHAMMER, Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus municipales und der Decuriones, Wiesbaden 1973, 20 ss. il quale segue in tutti i punti l'opinione prevalente.

<sup>43</sup> D. 50, 15, 1 pr.

<sup>44</sup> V. p. es. gli elenchi nel D. 50, 15, 1 e nel D. 50, 15, 8.

<sup>45</sup> V. O. KARLOWA, Römische Rechtsgeschichte I, Leipzig 1885, 581.

<sup>46</sup> Cfr. WITTINGHOFF, Römische Stadtrechtsformen..., 471.

<sup>47</sup> VITTINGHOFF, l.c., ma vedi anche PREMIERSTEIN RE X, 1240 con opinione opposta.

<sup>48</sup> SHERWIN WHITE, The Roman Citizenship..., 321 definisce appropriatamente lo *ius Italicum* come the highest category of communal privilege. Menzioniamo tra parentesi che E. POLASCHEK, RE XXI, 1, (1951), 1225 supplisce un'iscrizione trovata a Pola così: [*Imp. Caes. Divi f. Augusto colonia Iulia Pola Pollentia Herculanea, quia tributum et vectigal ei remisit et ius Italicum populo dedit.* Non è noto che Pola avesse ottenuto lo *ius Italicum* e perciò questa proposta è stata con ragione respinta da A. DEGRASSI nella sua recensione negli AMSI, n.s. II, 1952, 226-227 = Scritti vari IV, 244-245.

<sup>49</sup> D. 50, 15. Secondo T. FRANK, «Dominium in solo provinciali» and «Ager publicus», Journal of Roman Studies 17, 1927, 141 ss. la teoria del dominio del popolo romano sui territori provinciali sorse appena sotto Claudio.

<sup>50</sup> K. LACHMANN, Die Schriften der römischen Feldmesser I, Berlin 1848, 35: (...) *condicio possidendi (...) per Italiam, ubi nullus ager est tributarius, sed aut colonicus aut municipalis aut alicuius castelli aut conciliabuli aut saltus privati. At si ad provincias respiciamus, habent agros colonicos eiusdem (sc.: italici) iuris, habent et colonicos qui sunt immunes, habent et colonicos stipendiarios; habent autem provinciae et municipales agros aut civitatum peregrinarum.* Seguamo la correzione proposta da Rudorff. Un'altro testo lo da C. THULIN, Corpus Agrimensorum Romanorum I, Leipzig 1913, 23, ma secondo PREMIERSTEIN, RE X, 1247 non convince.

<sup>51</sup> V. KORNEMANN, RE IV, 510 ss. e PREMIERSTEIN, RE X, 1238 ss. L'analisi parte dal presupposto prevalente nella dottrina ed esposto per primo da SAVIGNY, Über das Ius Italicum..., 29 s., cioè che il *dominium ex iure Quiritium* sui territori e lo *ius Italicum* non possono esistere indipendentemente l'uno dall'altro. La dottrina prevalente è stata esposta concisamente da KORNEMANN, RE IV, 580: esistono due categorie di colonie: quelle che sono in maggioranza (die Regel war ...) pagano le imposte fondiarie, e quelle che possono godere dell'immunità o, più spesso, avere lo *ius Italicum*, cioè l'immunità insieme con l'idoneità del suolo per il *dominium ex iure Quiritium*.

<sup>52</sup> III, 1, 12, III, 3, 19 e II, 3, 22.

<sup>53</sup> D. 50, 15, 8 pr.

<sup>54</sup> III, 3, 25.

<sup>55</sup> In tutta l'Africa soltanto le colonie più importanti, *Carthago, Utica* e *Leptis magna* possedevano lo *ius Italicum*.

<sup>56</sup> Codex Theodosianus (ed. TH. MOMMSEN et P. M. MEYER, Berolini 1905) XIV, 13 *De iure italico urbis Constantinopolitanae*.

<sup>57</sup> KUBITSCHKEK, Imperium Romanum... 105; Dalmatinische Notizen..., 212 s.

<sup>58</sup> V. p. es. KORNEMANN, RE XVI (1935) 596; LUZZATTO, Appunti..., 104; WITTINGHOFF, Römische Stadtrechtsformen..., 468; altra letteratura v. DEGRASSI, Il confine..., 96 ss. La teoria di KUBITSCHKEK è anche la base dell'analisi dello *ius Italicum* delle comunità liburniche fatta da F. T. HINRICHS, Die Geschichte der gromatischen Institutionen..., 149-150. Per lui gli *Alutrenses, Assesiates* e *Varvarini*, cioè le comunità liburniche con lo *ius Italicum* si trovavano «in der äussersten Nordostecke Italiens» e appartenevano all'Istria fino ad Augusto, il quale aveva spostato il confine dell'Istria verso l'occidente, escludendone l'Istria che fu assegnata alla provincia Illirico (Dalmazia). Lo *ius Italicum* delle città soprannominate non è il «normale» *ius Italicum*, ma significa soltanto l'autonomia giurisdizionale ottenuta nel 49 a.C. con la *lex Rubria de Gallia Cisalpina*. Un'argomento a favore della sua tesi che non si tratta del «normale» *ius Italicum* Hinrichs trova nell'inserzione «*immunesque Assesiates*» nel III, 21, 139, il che dovrebbe significare che le altre comunità dello stesso paragrafo non avevano l'im-

munità o, in altre parole, lo *ius Italicum* delle città liburniche non includeva l'esenzione dall'imposta fondiaria, la quale è, secondo Hinrichs, il vero e unico contenuto dello *ius Italicum* normale. Hinrichs dunque pensa che gli *Alutrenses*, *Assesiates* (= *Asseriates*) e *Varvarini* si trovavano nell'Istria e questo non si può accettare senza ulteriori chiarimenti e validi argomenti da parte dell'autore, perché almeno per gli *Asseriates* tutti gli altri studiosi sono unanimemente d'accordo che essi si trovavano nella Liburnia meridionale. D'altra parte, dopo l'argomentazione di Degrassi la teoria di Kubitschek si può sostenere soltanto confutando gli argomenti contro di essa, e questo non sarà un compito facile. Infine, le parole «*immunesque Assesiates*» non sono un'interpolazione. Ci sembra che già Premerstein abbia risolto la questione. In ogni caso, anche dato e non concesso, che si trattasse di un'interpolazione, sembra ovvio che l'immunità degli *Asseriates* non avrebbe necessariamente come conseguenza logica il significato che le altre comunità elencate nel III, 21, 139 non pagavano le imposte, perché il brano si può (e secondo l'opinione prevalente si deve) interpretare diversamente, cioè che le comunità privilegiate con lo *ius Italicum* avevano qualcosa di più di una mera esenzione dalle imposte, mentre gli *Asseriates* erano *soltanto* immunes.

<sup>59</sup> DEGRASSI, *Il confine...*, 96-98. Ma cfr. A. DEGRASSI, *Ricerche sui limiti della Giapidia*, *Archeografo Triestino ser. III*, vol. XV, 1929-1930, 270 = *Scritti vari*, II, Roma 1962, 755.

<sup>60</sup> DEGRASSI, *Il confine...*, 100. Degrassi è così poco convinto dell'esattezza della sua teoria che scrive: La spiegazione proposta non supera certo tutte le difficoltà. Ma anche il solo fatto che essa sia possibile, mi pare renda ancor meno probabile l'ipotesi che tutta la Liburnia nella prima età augustea abbia fatto parte d'Italia. D'altra parte, LUZZATTO, *Appunti...*, 104 insiste che lo *ius Italicum* delle comunità liburniche «si può spiegare *soltanto* attraverso l'ipotesi che lo ricollega all'ordinamento augusteo dell'Italia in dodici regioni e al conseguente arretramento dei suoi confini». Siccome questo unico modo di spiegare lo *ius Italicum* delle comunità liburniche non regge, siamo costretti a dubitare della sua esistenza, come si vedrà un po' più avanti nel testo.

<sup>61</sup> TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* III, 1, Leipzig 1887, 631-632, 808. Si noti p. es. che sino al II sec. a.C. Italia nei documenti ufficiali significava *ager Romanus* ed appena dal I secolo a.C. con l'espressione *tota Italia* si abbracciavano *municipia et coloniae*. Cfr. H. GALSTERER, *Herrschaft und Verwaltung in republikanischen Italien*, *Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte* 68, 1976, 37, 41.

<sup>62</sup> MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht...* III, 1, 808 dice che questo *ius Italicum* nichts weiter ist als die Verleihung des *Commercium* an die betreffende Gemeinde, wie dasselbe im latinischen Recht auch enthalten war. Un altro tentativo d'interpretazione dello *ius Italicum* delle comunità liburniche come un *ius Italicum* specifico che non ha niente in comune con lo *ius Italicum* «normale» l'ha fatto Hinrichs, v. nota 58.

<sup>63</sup> La teoria di Mommsen non è menzionata da VITTINGHOFF, *Römische Stadtrechtsformen...*, 465-472, LUZZATTO, *Appunti...*, 98-99, SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship...*, 316-322, ALFÖLDI, *Bevölkerung...*, 70, WILKES, *Dalmatia...*, 489 ecc. Soltanto da DEGRASSI, *Il confine...*, 100 si trova nella nota 37: Si vede però come intende lo *ius Italicum* dei comuni liburnici J. Paoli, *Mélanges d'archéol. et d'histoire* LV, 1938, p. 115, not. 4.

<sup>64</sup> RE X, 1247.

<sup>65</sup> VITTINGHOFF, *Römische Stadtrechtsformen...*, 468.

<sup>66</sup> SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship...*, 321.

<sup>67</sup> III, 1, 7.

<sup>68</sup> III, 3, 18.

<sup>69</sup> Questo non è luogo adatto per approfondire la questione sulla eventuale differenza tra *municipia* e *oppida civium Romanorum*.

<sup>70</sup> Senza le Baleari. Il nome della provincia era anche *Hispania Tarraconensis*.

<sup>71</sup> III, 4, 31-37. *Oppida ignobilia* sarebbero probabilmente *civitates stipendiariae*, ma ci sono anche altre opinioni divergenti.

<sup>72</sup> Per completare i dati sarà utile dare uno sguardo anche alle comunità alpine (III, 20, 133-138):

Plinio enumera innanzi tutto i «popoli» da *Pola* fino a *Tergeste*: *Fecusses*, *Subo-*

crini, Catali, Menoncaleni e accanto ai Carni, Taurisci-Norici. Della posizione giuridica di questi «popoli» Plinio non dice nulla, ma fortunatamente è stata conservata un'iscrizione molto nota, dalla quale si vede che già Augusto attribuiva Carni e Catali alla colonia *Tergeste* (Carni si trovavano a est e Catali a sud-est di *Tergeste*; cfr. DEGRASSI, Il confine..., 82) e che sotto Antonio Pio questi popoli avevano ottenuto un privilegio abbastanza importante (CIL, V, 532) del quale ci occuperemo in questo lavoro (v. IV 4 D a). Altri «popoli» menzionati da Plinio avevano ottenuto un simile privilegio secondo alcuni già sotto Augusto, o, secondo altri, forse appena sotto Antonino Pio. È da notare che Plinio non menziona i «popoli» *Anauni*, *Tulliasi* e *Sinduni* (oggi Val di Non) i quali, parzialmente attribuiti a *Tridentum* avevano usurpato la cittadinanza romana finché Claudio non gliela concesse nel 46 d.C. (BRUNS, *Fontes iuris antiqui*, Tübingen 1907<sup>7</sup>, 253-254 = CIL, V, 5050).

Più ad ovest Plinio menziona *Euganae gentes* con lo *ius latinum*, e tra loro soprattutto i *Trumplini* (oggi Val Trompia) e *Camunni* (oggi Val Camonica) — tutti attribuiti ai municipi vicini. I *Camunni* erano attribuiti alla colonia *Brixia* (Brescia) ma appartenevano alla tribù *Quirina* benché *Brixia* fosse della tribù *Fabia*. Secondo DETLEFSEN, *Das Pomerium Roms...*, 545 ss. questi popoli ottennero lo *ius Latii* appena dopo Augusto. Questo significherebbe che Plinio completò i dati statistici del tempo di Augusto con altre fonti.

Dopo aver menzionato altri popoli viventi sopra la regione Transpadana, cioè dopo i *Lepontii*, *Vennonenses*, *Sarunetes* e *Uberi*, Plinio passa all'enumerazione dei popoli che abitano sulle Alpi a nord-ovest ed ovest dall'Italia: *sunt praeterea Latio donati incolae ut Octodurenses et finitimi Ceutrones, Cottianae civitates et Turi Liguribus orti, Bagienni Ligures et qui Montani vocantur Capillatorumque plura genera ad confinium Ligustici maris*. Gli *Octodurenses* (il cantone Valis) hanno ottenuto lo *ius Latii* sotto Claudio (cfr. RE XVII, 1868 s.; il nuovo nome era *Forum Claudii Vallensium*); i *Ceutrones* hanno ottenuto questo privilegio sotto Augusto o appena sotto Claudio (M. LEGLAYE, v. *Ceutrones* in DKP (1, 1120), i *Cottianae civitates* avevano lo *ius Latii* già da Augusto (J. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung...* I, 281) e gli altri più a sud appena sotto Nerone nel 64 (Tac. Ann. 15, 32: *eodem anno nationes Alpium maritimarum in ius Latii transtulit*) benché MOMMSEN crede che essi avevano ottenuto lo *ius Latii* già sotto Augusto (CIL, V, p. 902 s.). In ogni caso si vede che Plinio usava fonti postaugustee.

73 CIL, p. 387.

74 CIL, p. 388.

75 CIL, p. 381.

76 CIL, p. 397.

77 CIL, p. 398.

78 CIL, p. 399.

79 CIL, p. 365.

80 CIL, p. 390.

81 CIL, p. 389.

82 DEGRASSI, Il confine..., 78: «sembra essere stata comune di diritto latino».

83 DEGRASSI, Il confine..., 105.

84 DEGRASSI, il confine..., 97.

85 SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship...*, 374, nota 1: It is remarkable that neither Alföldi nor Wilkes suspected the existence of Latin municipalities in Dalmatia except at Rider.

86 D. HOYOS, *Civitas and Latium in Provincial Communities: Inclusion and Exclusion*, *Revue internationale des Droits de l'Antiquité*, 3.e série, Tome XXII, 1975, 243-277.

87 M. ROSTOVZEV, *The Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford 1926 = *Storia economica e sociale dell'impero romano*, Firenze 1976, 252.

88 E. KORNEMANN, RE XVI (1935), 619 s.

89 D. 50, 16, 239 2: *Incola est qui aliqua regione domicilium suum contulit (...). Nec tantum hi, qui in oppido morantur, incolae sunt, sed etiam qui alicuius oppidi finibus ita agrum habent, ut in eum se quasi in aliquam sedem recipiant.*

<sup>90</sup> Cfr. F. HAMPL, Zur römischen Kolonization in der Zeit der ausgehenden Republik und des frühen Prinzipats, Rheinisches Museum, Neue Folge 95, 1952, 57.

<sup>91</sup> Cfr. KARLOWA, Römische Rechtsgeschichte... I, 603 ss.

<sup>92</sup> G. SCHROTT, DKP 2, 1967, 1387. Cfr. A. BURDESE, Manuale di diritto pubblico romano, Torino 1972, 107; D. NÖRR, Origo, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis XXXI, 1963, 530 s.

<sup>93</sup> HOYOS, Civitas..., 253. In questo senso v. anche A. DEGRASSI, L'amministrazione delle città, Guida allo studio della civiltà romana antica, Napoli I, 1959, 312 = Scritti vari IV, 77: gli incolae sono «i residenti» come «anche gli appartenenti a tribù non romane attribuite a città romane»; D. NÖRR, Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit, Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte 50, München 1969, 45 s. V. anche Langhammer, Die rechtliche und soziale Stellung..., 29-33.

Le teorie di Rostovzev e Kornemann pare siano in contrasto con le iscrizioni della comunità *Crexii* nella Liburnia. Se è vero, secondo ROSTOVZEV, che municipes sono soltanto gli intramurani e che a parere di KORNEMANN agli incolae «fehlte (...) das passive Wahlrecht zu den Ämtern» (RE XVI, 1935, 619-620), come mai a Beli (Caisole) si trovano iscrizioni menzionanti i duoviri, se, con PAVAN (v. nota 192) ammettiamo che sull'isola c'era soltanto un municipio, o se con p. es. ALFÖLDI, Bevölkerung..., 73 cerchiamo il centro urbano di *Crexii* al posto dell'odierno *Cres* (Cherso). La teoria Rostovzev-Kornemann reggerebbe soltanto se accettiamo l'opinione di PATSCH (v. nota 188), secondo il quale *Crexii* si sarebbe trovata proprio a Beli (Caisole), ma ci sono delle difficoltà per accettare questa opinione come vedremo più avanti.

<sup>94</sup> Festus 127 (BRUNS, Fontes..., Pars posterior 15).

<sup>95</sup> CH. SAUMAGNE, Volubilis, municipes latin, Revue historique du droit français et étranger, 4.e Série, XXX, 1952, 388-401; Le droit latin et les cités romaines sous l'Empire, Paris 1965.

Rammentiamo che lo *ius Latii* ai tempi imperiali era un privilegio con il quale i magistrati delle comunità così privilegiate ottenevano la cittadinanza romana (c.d. *Latium minus*), mentre ai rimanenti cittadini si riconosceva il *commercium*, qualche volta anche il *conubium*. Nelle comunità con il *Latium maius* anche i decurioni ottenevano la cittadinanza romana. Si discute se i Latini, membri di tali comunità, erano «qualifizierte Peregrine» (Gai. I, 79: *peregrinorum numero*; cfr. p. es. STEINWENTER, RE X, 1276, M. KASER, Das römische Privatrecht, I, München 1971<sup>2</sup>, 282) oppure «Römer minderen Rechts» (così p. es. D. NÖRR, Origo..., 564-5 con riferimenti). In ogni caso è certo che nella letteratura si suole spiegare la posizione dei Latini nelle città con lo *ius Latii* prendendo in considerazione soprattutto i diritti ed i privilegi delle città laziane e dimenticando troppo spesso che lo *ius Latii* del principato ha un contenuto già tanto evoluto da poterlo appena comparare con la posizione giuridica dei *Latini prisci* ed i *Latini coloniarii*. Cfr. H. BRAUNERT, *Ius Latii* in den Stadtrechten von Salpensa und Malaca, Corolla memoriae Erich Swoboda dedicata, Graz 1966, 70.

<sup>96</sup> Accenniamo soltanto alle seguenti critiche: I. G. LUZZATTO, Studi et documenta historiae et iuris XXXI 1965, 411 ss.; A. MAGDELAIN, Revue des études latines, XLIII 1965, 686 ss.; M. SORDI, Iura XVII 1966, 366 ss.; M. LEMOSSE, Revue historique du droit français et étranger, 4.e série, XLIV, 1966, 274 ss.; A. N. SHERWIN WHITE, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, Deel XXXV, 1967, 162 ss.; Journal of Roman Studies LVIII, 1968, 269 ss.

<sup>97</sup> SAUMAGNE, Le droit latin..., I-III.

<sup>98</sup> LUZZATTO, Studi e documenta... XXXI, 422-423.

<sup>99</sup> SORDI, Iura... XVII, 370.

<sup>100</sup> SHERWIN WHITE, Tijdschrift..., XXXV, 164.

<sup>101</sup> SHERWIN WHITE, The Roman Citizenship..., 343.

<sup>102</sup> BRAUNERT, *Ius Latii*..., 68-83.

<sup>103</sup> BRUNS, Fontes..., 142-146.

<sup>104</sup> BRUNS, Fontes..., 147-157.

<sup>105</sup> III, 3, 30: *Universae Hispaniae Vespasianus Imperator Augustus iactatum procellis rei publicae Latium tribuit.*

106 BRAUNERT, *Ius Latii...*, 82.

107 F. F. ABBOT, A. CH. JOHNSON, *Municipal administration in the Roman Empire*, Princeton 1926, 364 = CIL, II, 1610. U. SCHILLINGER-HÄFELE, *Solidum civitatis romane beneficium*, *Hermes* 98, 1970, 383-4 pensa che tutta la popolazione di *Igabrum* ringrazia per il potenziale diritto di ottenere la cittadinanza romana. Questo è poco probabile a causa delle parole *civitatem Romanam consecuti*.

108 BRAUNERT, *Ius Latii...*, 71-75.

109 Cfr. KASER, *Das römische Privatrecht...* I, 303 con lett.: die Gesamtheit der jeweiligen Mitglieder; F. SCHULZ, *Classical Roman Law*, Oxford 1951, 92: a *municipium* is an organized body of persons with variable members.

110 Cfr. E. SCHÖNBAUER, *Municipia und Coloniae in der Prinzipatszeit*. *Anzeiger der Österreichischer Akademie der Wissenschaften in Wien*, Wien 2, 1954, 18 s.

111 Gai. D. 3, 4, 1 pr.: *corpus habere* (forse interpolato). Cfr. R. MONIER, *Manuel élémentaire de droit romain* 1, Paris 1947<sup>6</sup>, 338.

112 SAUMAGNE, *Le droit latin...*, 121-125.

113 SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship...*, 361.

114 CIL, VIII, 22070; Cfr. SAUMAGNE, *Le droit latin...*, 121.

115 ABBOT, JOHNSON, *Municipal Administration...*, 441-442.

116 SAUMAGNE, *Le droit latin...*, 122.

117 SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship...*, 414.

118 KASER, *Das römische Privatrecht...*, 307.

119 P. es. CIL, V, 4428: *quibus ex permisso div(i) Pii arcam habere permissum*; CIL, VI, 2, 4416: *quibus senatus c(oire) c(onvocari) c(ogi) permisit*; CIL, XIV, 2112: *quib[us] coire co[n]venire collegium(ue) habere liceat*.

120 P. es. BRUNS, *Fontes...*, 388, n. 175 = CIL, XIV, 2112, *collegium funeraticium Lanuvinum* a. 136 d.C.; 391, n. 176 = CIL, VI, 2, 10234, *collegium Aesculapii et Hygiae* a. 153 d.C. ecc.

121 Marc. D. 47, 22, 1 pr.; Marc. D. 47, 22, 3, 2.

122 Ulp. D. 50, 3, 1 pr.: *Decuriones in albo ita scriptos esse oportet, ut lege municipali praecipitur; sed si lex cessat (...)*; Ulp. D. 3, 4, 3: *Nulli permittitur nomine civitatis vel curiae experiri nisi ei, cui lex permittit aut lege cessante ordo dedit (...)* V. anche SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship...*, 363.

123 CIL, 3117 (10117).

124 CIL, 2907. V. anche CIL, 13264.

125 M. ABRAMIĆ, A. COLNAGO, *Untersuchungen in Norddalmatien*, Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts (= JÖA) 12, 1909, Beiblatt 50.

126 CIL, 13295.

127 CIL, V, 525.

128 DEGRASSI, *Il confine...*, 50-51.

129 DEGRASSI, *Il confine...*, 51.

130 DEGRASSI, l.c. menziona il caso della colonia *Fanum Fortuna* fondata dai triumviri, che «riceveva» le mura da Augusto appena nel 9 o 10 anno a.C.

131 Cfr. PAVAN, *Ricerche...*, 274 («proprio l'ambiente dei magistrati è quello meno sicuro per l'individuazione delle tribù locali»); G. FORNI, *Varvariana*, *Adriatica praehistorica et antiqua*, Zagreb 1970, 575 («il nesso fra una determinata tribù e l'epoca dell'ordinamento di colonie e municipi (...) non appare così rigido ed automatico come generalmente si crede») ecc.

132 Cfr. SORDI, *Iura...*, XVII, 370.

133 ALFÖLDI, *Municipes...*, 53-65; *Bevölkerung...*, 68-72.

134 ALFÖLDI, *Municipes...*, 61 s.; *Bevölkerung...*, 70.

135 ALFÖLDI, *Municipes...*, 63; *Bevölkerung...*, 71.

136 ALFÖLDI, *Municipes...*, 64; *Bevölkerung...*, 71.

137 ALFÖLDI, *Municipes...*, 62: la liste énumère les communautés Liburnienses en

Italie du Nord seulement à cause de leur exonération fiscale; cela rend possible qu'il s'agisse de communautés peregrines possédant l'immunité. ALFÖLDI, Bevölkerung..., 89; sie können also auch bloss peregrine immune Gemeinden gewesen sein.

138 Cfr. MARQUARDT, Römische Staatverwaltung... I, 14; ABBOT, JOHNSON, Municipal administration..., 350.

139 ALFÖLDI, Municipales..., 62.

140 ALFÖLDI, Bevölkerung..., 89.

141 DEGRASSI, Il confine..., 26-36, soprattutto 35.

142 I. MIKULČIĆ, Spomenik na eden praefectus castrorum od Skupa, Živa Antika XXI, sv. 2, 1971, 664: *T(ito) Turrano / L(uci) (filio) Sergia (tribu) / Proculo / Flan(ona) primip(ilo) ecc.*

143 Si tratta della tipica omissione pliniana di singole parole alla quale non si deve dare alcun significato.

144 A tutta prima sembra che il menzionare della *civitas Pasini* nel III, 21, 140 parli contro la nostra tesi, vale a dire, se si menziona la *civitas Pasini*, questo potrebbe significare che gli altri *oppida* non sono *civitates*, ma *municipia*. Però ci pare che questo non contraddice alla nostra tesi: Plinio enumera gli *oppida* come località fortificate e *civitas Pasini* significa che si tratta di un'unica *civitas* la quale non aveva il centro fortificato. Del resto, questa è la ragione per cui non è stato possibile localizzare la *civitas Pasini*.

145 DETLEFSEN, Die Anordnung..., 46. Plinio non conosce la colonia *Aequum* di Claudio, ma sa che Claudio ha collocato i veterani a *Siculi*, vicino a *Salona*. Questo potrebbe significare che la *formula provinciae* usata da Plinio era stata elaborata al principio del dominio di Claudio. Del resto, forse *Aequum* non è una colonia di Claudio. Cfr. KORNEMANN, RE IV, 545; D. DETLEFSEN, Die formulae provinciarum, eine Hauptquelle des Plinius, Sieglins Quellen und Forschungen, XIV, 1908; POLASCHEK, Aquileia..., 39.

146 Cfr. G. ALFÖLDI, Das Leben der dalmatinischen Städte in der Zeit des Prinzipates, Živa Antika 22, 1972, 329.

147 Cfr. WILKES, Dalmatia..., 200; v. anche C. PATSCH, Die Lika in römischer Zeit, Wien 1900, 95.

148 W. EISENHUT, DKP 1, 1964, 739.

149 CIL, p. 387.

150 ALFÖLDI, Bevölkerung..., 76: dopo il 48 a.C., probabilmente nel 33 a.C., contemporaneamente con la colonia *Jader*; cfr. G. ALFÖLDI, Caesarische und augusteische Kolonien in der Provinz Dalmatien, Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, T. X, Fasc. 4, 1962, 362-363; cfr. anche ALFÖLDI, Das Leben..., 329 dove egli sostiene che le colonie di Augusto nella Dalmazia sono state fondate probabilmente dopo il 33 a.C. Cfr. anche KUBITSCHKEK, Imperium Romanum..., 232; FLUSS, RE II A, 1923, 1460.

151 CIL, p. 387.

152 Cfr. DEGRASSI, Il confine..., 102; Minerva Flanatica, Rivista di Filologia e di Istruzione classica n.s. X, LX della Raccolta, 1932, 87-91 = Scritti vari II, 875-879; Fianona - il sito della città antica e recenti scoperte, Notizie degli scavi 1934, 3-9 = Scritti vari II, 895-901.

153 CIL, 1940.

154 CIL, 3036, *Avita Suoica Vesclevesis f., Velsouna Suoica Vesclevesis f.*

155 M. SUIĆ, Municipium Varvariae, Diadora 2 (1960-1961) 183-4 T. *Al(l)ius Saturninus dec(urio) mun(icipi) Varvariae IIII vir iure dic(undo)*; Strena Buliciana, 213: *Aur(elius) Nepotianus dec(urio) m(unicipi) Varvar(iae)*.

156 V. D. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Onomastičke studije sa teritorije Liburna, Zbornik Instituta za historijske nauke u Zadru I, Zadar 1955, 131.

157 Živa Antika X, 1960, 165 s.

158 In *Varvaria* lo mettono p. es. ALFÖLDI, Bevölkerung..., 86, WILKES, Dalmatia..., 216; in *Burnum* p. es. MEDINI, Ordines decurionum Liburniae, Radovi, Razdio društvenih znanosti (5) (1973/1974), 1974, 42. Cfr. M. ZANINOVIĆ, Burnum, Castellum-municipium, Diadora 4, 1968, 124 ss.

159 G. ALFÖLDI, Cognatio Nantania, Acta antiqua XI/1-2, 1963, 86.

160 D. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Nekoliko monumentalnih nadgrobnih stela s portretima iz sjeverne Dalmacije, Diadora 2, 1960, 108-117.

161 RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Nekoliko monumentalnih..., 112 e s. lo deduce con ragione dal nome *Aetor*, dall'assenza della filiazione nel nome del padre e dal *volumen* che il padre e suo figlio *Ceunus* ostentatamente tengono nella mano sinistra come prova della cittadinanza romana.

162 RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Nekoliko monumentalnih..., 112-113.

163 RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Nekoliko monumentalnih..., 115.

164 La metà del I secolo a.C. è terminus ante quem secondo M. SUIĆ, Bribir (Varvaria) u antichi, Starohrvatska prosvjeta III ser. sv. 10, 1968, 229.

165 V. la nota 155.

166 Così SUIĆ, Municipium Varvariae, Diadora 2 (1960-61), 1962, 184; ALFÖLDI, Bevölkerung..., 86, 95; WILKES, Dalmatia..., 216; MEDINI, Ordines..., 41.

167 FORNI, Varvariana..., 57.

168 V. A. DEGRASSI, L'amministrazione delle città, Guida allo Studio della civiltà Romana Antica I, Napoli, 1954, 316 = Scritti vari di Antichità 4, 79.

169 SUIĆ, Municipium Varvariae..., 193. Per la *civitas Burnum* si potrebbe secondo noi sostenere anche l'opinione che sia stata attribuita a *Scardona*. È improbabile che *Scardona* fosse stata attribuita a *Varvaria* come crede SUIĆ, op. cit. Il CIL, 6418 menziona un veterano ucciso *finibus Varvarinorum secus Titum flumen*, ma questo significa (cfr. B. SARIA, RE VIII A (1958) 419) che i confini di *Varvaria* arrivavano (almeno) fino al fiume *Titius*. È chiaro che l'iscrizione desiderava localizzare il posto dell'uccisione perciò parla del confine (*finis*) di *Varvaria* vicino (*secus*) al fiume, dunque colloca l'uccisione a sud-ovest di *Burnum* ed a est di *Varvaria*. Il titolo è stato ritrovato appunto qualche chilometro ad est dal fiume *Titius*. Nelle iscrizioni *finis* significa il confine, non il territorio, v. p. es. CIL, 2883, 9973 ecc. Cfr. ZANINOVIĆ, Burnum, Castellum-municipium, 124 ss.

170 CIL, 2973 = 10017. Cfr. ALFÖLDI, Bevölkerung..., 77; MEDINI, Ordines..., 39; WILKES, Dalmatia..., 205.

171 CIL, 3158, 2977, 14322<sup>4</sup>.

172 RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Onomastičke studije..., 130.

173 RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Onomastičke studije..., 134 s.

174 CIL, 2810. Cfr. FLUSS, RE II A, 1923, 356-357.

175 Così già DEGRASSI, Il confine..., 97, 105.

176 CIL 2802: *Genio municipi Fl(avii) Scard(ona)*; FLUSS, v. *Scardona*, RE II A, 1923, 356-357; cfr. ALFÖLDI, Bevölkerung..., 86; WILKES, Dalmatia..., 218; MEDINI, Ordines..., 42; SUIĆ, Antički grad..., 36.

177 J. ŠAŠEL, RE Supplb. XIV (1974) 8: (...) für *Scardona* höchst verwunderlich wäre, wenn es erst unter den Flaviern die Munizipalrechte erlangt hätte (...) während es schon seit augusteischer Zeit Sitz eines conventus iuridicus (...) die ara Augusti Liburnorum hatte und eo ipso anderen Munizipal-Agglomerationen vorangestellt war.

178 RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Onomastičke studije..., 130.

179 *Ordo*: CIL, 3118, 3119, 3121, 3122, 10121, 10122 = 13292, 10120 = 13293; Magistrati: CIL, 2931, 10120 = 13293, 10121.

180 V. soprattutto CIL, 10121 = 13292: *L. Baebius Opiavi f. Ser Oplus Malavicus e Seia Opli f. Tertulla*.

181 CIL, 10121; 10122 = 13292; 13293.

182 MEDINI, Ordines..., 42-43.

183 Anche nelle altre comunità liburniche troviamo accanto al nome menzionato il decurionato, benché in numero ristretto, e pare con un altro significato. Se non prendiamo in considerazione le iscrizioni nelle quali non si tratta del decurionato ma soltanto degli onori decurionali (p. es. due volte a *Senia*, e lo stesso a *Iader*), troviamo un caso poco chiaro nel CIL 9972 appartenente a *Argyruntum* (vedi la nota 240), un caso evidentemente isolato a *Iader* (CIL 2930), un'altro specifico a *Flamona* (CIL, 1940: *dec. Salonis et Flano[nae]*) dove il decurionato è menzionato soltanto perché si tratta del decurio-

nato in due città; a *Scardona* (CIL, 2810) si tratta di una persona molto distinta e onorata e nell'iscrizione si voleva a tutti i costi menzionare tutte le sue funzioni. Rimangono *Varvaria* (ZA X, 1960, 166: Turus Longini f. decurio), *Vegium* (CIL, 10027) e soprattutto *Asseria* (CIL, 2850: T. Iulius Clemens dec. Asseriae: 15027 decurio augur). Ma i dati per *Vegium* sono troppo scarsi e l'onomastica di *Asseria* porta troppe tracce indigene per poterci azzardare ad affermare l'esistenza del *Latium maius* in questi due casi. Lo stesso vale naturalmente anche per *Varvaria*. Spiegare la menzione del decurionato nelle iscrizioni di queste comunità con il *Latium minus* è forse più semplice: i defunti non avevano ottenuto nessuna carica di magistrato, così che non era rimasto altro che mettere in evidenza il decurionato.

184 RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Onomastičke studije..., 138. Secondo MOMMSEN *Malavicus* indica l'*origo* (CIL, p. 1648, nr. 10121): cfr. A. MAYER, Die Sprache der alten Illyrier, I, Wien 1957, 218; PAVAN, Ricerche..., 37. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, l.c. pensa per *Malavicus* che abbia la radice ignota, ed il suffisso -ico sia caratteristico per la formazione dei nomi illirico-veneti. Cfr. ALFÖLDI, Die Personennamen..., 236: venetisch.

185 V. anche CIL, 10122 = 13292. Nel CIL, p. 1648 si ha P. Octavio / F il S erg/ G[ra]to ecc., mentre nel CIL, p. 2172 I Octavi[o] / [...] f. Serg/Cirto ecc. con il richiamo: fuerat C[e]rto. Forse non si tratta del nome romano *Certus*, ma di un nome indigeno. Quanto alla terza iscrizione che menziona il decurionato (CIL, 13923: dec(urioni) II vir(o) aed(ilicia) pot[est(ate)] ecc.) il nome è illeggibile.

186 V. STEINWENTER, RE X (1919), 1270.

187 CIL, p. 399.

188 PATSCH, RE IV (1901), 1710-1711.

189 ALFÖLDI, Bevölkerung..., 73.

190 WILKES, Dalmatia..., 196.

191 SUIĆ, Antički grad. ..., 35.

192 PAVAN, Ricerche..., 33.

193 CIL, 3147: Sex. Iulius C.f. Niger aed. II vir.

194 RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Onomastičke studije..., 131.

195 P. es. CIL, 3144.

196 P. es. CIL, 10138.

197 CIL, 3148 = 10131.

198 Cfr. PAVAN, Ricerche..., 33-34.

199 Cfr. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Onomastičke studije..., 130.

200 Cfr. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Onomastičke studije..., 136.

201 Ordo: CIL, 2850 = 9930; 15027; 15028; magistrati: CIL, 9940; JÖAI 11, 70, 71.

202 Cfr. ALFÖLDI, Municipales..., 58.

203 CIL, 13295.

204 Ordo: CIL 3128, 3135 = 13294; magistrati: CIL 3130.

205 CIL, 3131.

206 R. MATEJČIĆ, Otkriće fulfinijskog natpisa, Krčki zbornik 7, 1976, 173-182. Cfr. D. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Novootkriveni Dominicianov natpis o fulfinskom vodovodu, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu (= VAMZ) 3 ser. sv. III, 1974, 47-55.

207 CIL, p. 367-368.

208 Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinske (= VD) 54, (1954), 210: Lucio Nonio Clementiano dec(urioni) m(unicipii) B(urnistarum) aed(ili) def(uncto).

209 CIL, 2828 = 9850. Cfr. ALFÖLDI, Bevölkerung..., 88.

210 CIL, 10079: Sextus Cliticus; AMSI XXIV, 247: Acaica Hoia, 248: [N]ama Sex(ti) f(ilia) Matto.

211 CIL, 3053: Titius Hostiducis f. Volso; 3058: Vesclaves(is) Petronius Triti f. 10075: Geminus Boninus Hostiducis.

212 CIL, 10074: L. Granius Voltimes f. Rufus; 3059 = 10070: Sex. Ceionius Voltimesis f. Claud. Loiscus; 3055: Taelia Volsetis f. Quarta; 10078: Sex. C[eion(ius)] Vol(timesis) f.

213 CIL, 3047: *Ti. Gavillius C.f. Claud Lambicus*; 3054: *Sex. Gavillius Sex f. Cla Germus*; (3058 = 10070: *Sex Ceionius Voltimesis f. Claud Loiscus*). Aggiungiamo che nel CIL, 3046 (*L. Volumnius Pudens*) e 3063 (*[Vol]umnia f. Procula*) troviamo delle persone completamente romanizzate e un liberto (CIL, 3060: *L. Ceionius L. lib. Cla Priamus*) e che Alvona apparteneva alla tribù *Claudia* secondo il CIL, 3047, 3054, 3059 = 10070; 3060; il milite menzionato nel CIL, 3052 (*L. Veratius L. f. Cla. Otbo mil. leg. XI*) pare non sia di *Alvona*. Cfr. PAVAN, *Ricerche...*, 29, contro p. es. ALFÖLDI, *Bevölkerung...*, 69. In base all'analisi dell'onomastica di Alvona, Alföldi ha concluso che gli abitanti indigeni erano stati presto romanizzati ed in questa conclusione è stato seguito da Wilkes. Medini da parte sua ritiene che l'ordo di Alvona era «in maggior parte costituita da Liburni».

214 ALFÖLDI, *Bevölkerung...*, 180.

215 ŠAŠEL, *Probleme und Möglichkeiten onomastischer Forschung, Akte des IV. Internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik*, Wien 1964, 352-368. Ai *Calpurnii* di Šašel forse si potrebbe aggiungere *L. Calpurnius Maximus*. V. J. KLEMENC, *Senj u prehistorijsko i rimsko doba*, Zagreb 1940, 3.

216 CIL, 3060: *L. Ceionius L. lib. Cla Priamus*.

217 Cfr. CIL, 3059 = 10070; *Sex. Ceionius Voltimesis f. Claud Loiscus*.

218 Cfr. nella vicina *Flanona* le famiglie indigene coi nomi gentilizi *Vipsanius* (CIL, 3031, cfr. SCHULZE, *Zur Geschichte lateinischer Eigennamen*, Berlin 1904, 351; PAVAN, *Ricerche...*, 108; non dovrebbe essere un caso che *M. Vipsanius Agrippa* era nato nel 64/63 in Dalmazia), *Vibius* (CIL, 3034; SCHULZE, *Zur Geschichte...*, 102; PAVAN, *Ricerche...*, 108; non dovrebbe essere un caso che i *Vibii* avessero fatto una fortuna eccezionale durante la tarda repubblica ed il I secolo d.C.); ed *Aquilius* (CIL, 1940, 3032, 3038, 3037 ecc.; SCHULZE, *Zur Geschichte...*, 439; PAVAN, *Ricerche...*, 107; i favolosamente ricchi *Aquilii* si trovano a Roma soprattutto nel I secolo d.C., p. es. *M. Aquilius Regulus*).

219 V. A. CALDERINI, *Aquileia Romana*, Milano 1930, 523; PAVAN, *Ricerche...*, 28; A. DEGRASSI, *Aquileia e l'Istria in età romana*, Studi Aquileiesi offerti a G. Brusin, Aquileia 1953, 54 = *Scritti vari II*, 954. Cfr. anche A. DEGRASSI, *Albona - Iscrizioni romane*, *Notizie degli scavi* 1934, 114 = *Scritti vari II*, 908.

220 CIL, 3048 = 10065.

221 CIL, 2890 *Calpurnia Ter[t]u[ll]a*. Cfr. ŠAŠEL, *Probleme...*, 365.

222 CIL, 9970 *Q. Calpurnius Sex. f. Ser F ...* Cfr. ŠAŠEL, *Probleme...*, 364.

223 Cfr. DEGRASSI, *Il confine...*, 105 con un'idea analoga.

224 CIL, 2860, 2861, 2862, 2863.

225 CIL, 2867, 2870.

226 RENDIĆ-MIOČEVIĆ, *Onomastičke studije...*, 130.

227 MOMMSEN, CIL, p. 372.

228 M. BARADA, *Lapčani*, *Rad* 300, 1954, 479.

229 S. ANTOLJAK, *Zadarski katastik 15 st.*, *Starine* 42, 1949, 407, nota 116.

230 CIL, 2871.

231 I. CALABI LIMENTANI, *Epigrafia latina*, Milano-Varese 1968, 263. Cfr. FLUSS, *RE XVI* (1935), 2175 per la lettura [*c*]at[ra]. Per una spiegazione diversa v. J. MEDINI, *Epigrafički podaci o munificencijama iz antičke Liburnije*, *Radovi, Razdio historije, arheologije i historije umjetnosti* (3) 1964-1967, Zadar 1969, 57-58.

232 CIL, V, 532. Cfr. anche la nota 72.

233 Forse a tutta prima la nostra tesi non va d'accordo con la circostanza che T. TURRANIUS ottenne la cittadinanza romana tramite l'edilità a *Iader* anche se apparteneva alla tribù *Claudia*, ma si deve aver presente che T. TURRANIUS era membro della comunità *Nedinum* e per forza doveva essere iscritto alla tribù *Claudia* qualunque fosse la ragione della sua cittadinanza romana.

234 Cfr. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht...* III, 1, 767: so hat er (sc. Antoninus Pius) ihnen (sc. Carni e Catali) offenbar eben das lateinische Recht verliehen; DEGRASSI, *Il confine...*, 81-83. Ma cfr. SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship...*, 356-7: the

privilege given by Pius to the Carni and Catali at Tergeste may imply that they *lacked* Latin rights.

235 P. es. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht...* III, 1, 769: Insbesondere hat die attribuirte Ortschaft keine Jurisdiction und keine eigenen Magistrate. Ma si noti il disaggio di Mommsen sulla stessa pagina, nota 2; SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship...*, 356: they could not hold its magistracies, ma un po' più indietro scrive che le comunità attribuite hanno some degree of local self-government; DE MARTINO, *La costituzione romana* IV, 795.

236 V. KORNEIMANN, *RE Supplb.* VII (1940), 69.

237 Cfr. ŠAŠEL, *Probleme...*, 367.

238 JÖAI 12, 1909, Bb 50: *Tiberius (...)* m[urum/et] tu[rres dedit].

239 ALFÖLDI, *Bevölkerung...*, 77.

240 CIL, p. 1634: literis malis scriptum est in litura.

241 CIL, p. 1634: Starigrad vicino a Obrovac aveva «rem publicam, nisi potius decurionatus ad Corinium referendus est».

242 Così p. es. Bela IV, il re croato-ungherese, confermando i confini del distretto di Nin nel 1243 (SMIČIKLAS, *Codex diplomatico* IV, 203) dice: Item pascua dicte ciuitatis pertinentia in magno monte, qui est super mare, hec sunt, incipiendo videlicet a loco qui dicitur Tribang versus occidentem usque in locum qui dicitur Equus et usque ad cacumen dicti montis (!).

243 JÖAI 8, 45 e.

244 CIL, 2884.

245 Cfr. WILKES, *Dalmatia...*, 211 il quale pensa altrettanto che *Clambetae* erano un semplice *vicus*, ma di *Corinium*.

246 CIL, 3028.

247 DEGRASSI, *Il confine...*, 103.

248 DEGRASSI, *Il confine...*, 105.

249 PAVAN, *Ricerche...*, 284.

250 R. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, *Novi Dolabelin «terminacijski» natpis u okolici Jablanca*, *VAMZ* 3 ser. III T. 1968, 7: [*termini positi?*] int(er) Beg(i ?)os et Ortopli[n(os)].

251 CIL, 10027; cfr. anche B. SARIA, *RE VIII A* (1958), 576-577 con lett.

252 CIL, 15053; *VAMZ* 3 ser. III sv. 1968, 63 s. Cfr. anche E. POLASCHEK - B. SARIA, *RE XXXVI* (1942), 1507 con lett.

253 CIL, 3113; *Živa antika VIII*, 311; cfr. anche PATSCH, *RE VII* (1912), 1370.

254 PATSCH, *RE IV*, 1901, 363 con lett.

255 E. POLASCHEK, *RE XXII*, 1954, 400 con lett. Forse si potrebbe collegare l'*oppidum Fortunata* con l'iscrizione VD LIII B, (1950-1951), 246, nr. 35, trovata nel paese Tarac sull'isola Kornati, la quale menziona un duoviro ed edile, ma anche questo è poco sicuro.

256 JÖAI 12, 29: [*Finis*] inter Ansi[enses et Co]rinienses.

257 Plinio non nomina la città *Sidrona*, la quale secondo i dati di Tolomeo nel II, 16, 6 si dovrebbe trovare a sud-est di *Burnum*. Ma Tolomeo è un testimonio poco sicuro in quanto riguarda la posizione di una città. I studiosi seguendo PATSCH, JÖAI 8 (1905), 119 ss. identificano oggi press'a poco unanimemente *Sidrona* con l'odierna Medvidje a nord-ovest di *Burnum* e ad est di *Corinium*, tanto più che tra *Sidrona* così localizzata ed *Asseria* è stata trovata una pietra terminale [*i*]netr *Sidrinus et Asseriatas* (JÖAI, 8 (1905) Bb. 52). Cfr. ALFÖLDI, *Bevölkerung...*, 84; WILKES, *Dalmatia...*, 216. Altri invece richiamano l'attenzione all'eventuale continuità toponomastica con *Sidraga*, una župa (comitato) croata menzionata da Porfirogenito, la quale si trovava nei pressi del lago di Vrana. Cfr. B. ILAKOVAC, *Vranska regija u rimsko doba*, *Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru* 18, 1971, 119-123. Se così è, sarà necessario ritornare all'opinione press'a poco abbandonata ma sostenuta ancora da PAVAN, *Ricerche...*, 118 e ILAKOVAC, *Vranska regija...*, 124, secondo la quale a Medvidje si dovrebbe cercare la città di *Hadra*, pure menzionata da Tolomeo II, 16, 6.

258 Non è improbabile che il territorio attribuito alla colonia *Iader* era in principio ancora più vasto e che forse comprendeva anche le *civitates Aenona* e *Cissa*.

259 Cfr. FLUSS, RE III A (1929) 2552 con lett. ma tutto poco convincente.

260 Cfr. E. POLASCHEK, RE XVII (1937) 2430-2431: möglicherweise die Umwohner von Albona. Improbabile.

261 Cfr. FLUSS, RE XII, 1924, 345: vicino a *Senia*. Improbabile.

262 M. A. LEVI, La fondazione del Principato, Nuove questioni di storia antica, Milano 1968, 463 sottolinea la posizione del *princeps* come «patronus di una clientela di nuovo genere, militare, provinciale, proletaria e urbana».

263 Fino ai tempi del principato anche l'iscrizione del servo nelle liste censuali dei cittadini da parte del padrone (*manumissio censu*).

264 La magnanimità dei Romani verso i loro servi è stata osservata anche dai loro contemporanei. Scrive il re macedone Filippo agli abitanti di Larissa nel 214 a.C. tra l'altro che οἱ ῥωμαῖοι (...) τοὺς οἰκέτας ὅταν ἐλευθερώσωσιν, προσδεχόμενοι εἰς τὸ πολίτευμα καὶ τῶν ἀρχέων μετὰδιδόντες καὶ διὰ τοῦ τοιοῦτου τρόπου οὐ μόνον τὴν ἰδίαν πατρίδα ἐπηξήκασιν, ἀλλὰ καὶ ἀποικίασιν σχεδὸν [εἰς] ἑβδόμηκοντα τόπους ἐπεπόμφασιν. (W. Dittenberger, Sylloge inscriptionum Graecarum, Lipsiae 1892<sup>2</sup>, vol. I, 383, n. 393) esagerando forse un po' perché fino al 214 a.C. non esistevano, pare, 70 ma soltanto 42 colonie romane delle quali 31 latine e 11 *civium Romanorum*. Gli stessi Romani facevano vanto della propria magnanimità, come p. es. Cicerone quando nel *pro Balbo*, 9, 24 dice: *servos (...) persaepe libertate id est civitate publica donari videbamus*.

265 v. la definizione nel BRUNS, Fontes..., 274: *Civitas (...) aetate liberae rei publicae lege tantum dari potuit a populo. Quod ius sumpserunt quidem sibi postea imperatores (...)*.

266 V. E. DE VISSCHER, De l'acquisition du droit de cité romaine per l'affranchissement, *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 1946, 69 ss. = *Nouvelles études de droit romain public et privé*, Milano 1949, 121 ss.

267 Naturalmente, tutt'altra cosa è il conferimento della cittadinanza romana ai peregrini distinti i quali hanno reso qualche grande servizio al popolo romano. In tal caso la decisione assembleare o imperiale era la conseguenza logica della situazione, tanto più che insieme al conferimento della cittadinanza romana si concedevano ulteriori privilegi. Si trattava dunque di decisioni di carattere politico ed è naturale che i massimi poteri dello stato se ne occupassero.

268 Cfr. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte* II..., 233-241; P. JÖRS-W. KUNKEL, *Römisches Recht*, Berlin 1935<sup>2</sup>, 63, 290-291; STEINWENTER, v. *municipium* nel RE XIV, 1010 ss.; A. BURDESE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1961, 159-161; KASER, *Das römische Recht...* I, 69-70 con lett., 302.

269 Gai. I, 141.

270 Liv. 41, 9.

271 Gai. I, 138: *Li qui in causa mancipii sunt, quia servorum loco habentur, vindicta, censu, testamento manumissi sui iuris fiunt*.

272 KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte...* II, 239.

273 Gai. I, 49, 116-123, 138-141; II, 86, 90, 160; III 114, 160; IV, 79-81; cfr. Gai. *Inst. Fragm. Augustodun.* I, 12 ecc.

274 UE XIX, 18.

275 Vat. frgm. 298, 300

276 Val. Probus: *MMP: manu mancipio potestate*.

277 Lex Salp. 21, 22.

278 P. es. è probabile che a differenza dei liberti (cfr. Aul. Gell. V, 19) essi potevano essere adottati ed in questa maniera ottenere piena *iura ingeniorum*. Cfr. NÖRR, *Imperium und Polis...*, 12: *Es entsprach römischen Anschauungen, dass die civis-Qualität durch privatrechtlichen Akt erworben werden und verloren gehen konnte. V. D. 50, 1, 16.*

279 Ci appare dubbia l'affermazione di G. ALFÖLDI, *Das Leben...*, 333, che nella Liburnia settentrionale la produzione agraria era esclusivamente nelle mani dei liberi

contadini (auschiesslich freie Bauer). I *Calpurnii*, *Gavilii*, e naturalmente i *Iulii* pare siano un argomento valido per la tesi dell'esistenza e forse preponderanza, se non proprio dell'esclusività, della popolazione agraria al servizio dei ricchi possidenti.